SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 139

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 16 giugno 1993** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montemignaio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montemignaio (Arezzo), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montemignaio (Arezzo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Barbara Magi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montemignaio (Arezzo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 26 febbraio 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 1°, 15, 27 marzo e 5 aprile 1993 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Arezzo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n 575/Gab. del 7 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montemignaio (Arezzo) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Barbara Magi.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Duronia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Duronia (Campobasso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1993, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge ed avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)* e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Duronia (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Duronia (Campobasso) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1993.

Essendo, infatti, scaduto il termine del 31 gennaio 1993, entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo, sezione di Campobasso, con provvedimento n. 1173 del 3 febbraio 1993, notificato a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro venti giorni dalla data di ricezione dell'atto, pena l'adozione dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Sebbene riunitosi l'11 ed il 25 febbraio 1993, il consiglio comunale lasciava scadere infruttuosamente anche tale termine senza che il predetto documento contabile venisse approvato dall'organo competente; pertanto, il comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 1884 del 5 marzo 1993, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993 in data 25 marzo 1993.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *c)* e comma 2 dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto datato 1° aprile 1993, n. 519/13-3/22/T.Gab.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Duronia (Campobasso) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3386

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Felice a Cancello (Caserta), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo D'Antuono è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2717/13.4/Gab. del 22 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo D'Antuono.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cantù.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Cantù (Como), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cantù (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenico Tuosto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cantù (Como) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da venti consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2015/Gab. del 26 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cantù (Como) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenico Tuosto.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Robecco d'Oglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Robecco d'Oglio (Cremona), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Robecco d'Oglio (Cremona) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Roberto Zito è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Robecco d'Oglio (Cremona) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 23 aprile 1993.

Il prefetto di Cremona, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1206/13.2A/Gab. del 24 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Robecco d'Oglio (Cremona) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Roberto Zito.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3389

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Murello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Murello (Cuneo), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Murello (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mauro Lubatti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Murello (Cuneo) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1017/13.4/Gab. del 17 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Murello (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mauro Lubatti.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ascoli Satriano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ascoli Satriano (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà dei consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Santamaria è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà dei consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1531.13.4/Gab. del 22 marzo 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ascoli Satriano (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Santamaria.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cervaro (Frosinone), a seguito delle dimissioni di oltre la metà degli assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cervaro (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Marseglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cervaro (Frosinone) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da oltre la metà degli assessori in data 23 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 16, 21, 22 e 24 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 13.13.26/1639/Gab. del 25 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervaro (Frosinone) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Marseglia.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Formia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Formia (Latina), a causa delle dimissioni presentate da trentotto consiglieri su quaranta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Formia (Latina) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Falzone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Formia (Latina) — al quale la legge assegna quaranta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da trentotto consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Latina, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 465/Gab. del 25 marzo 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Formia (Latina) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Falzone.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3393

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Limbiate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Limbiate (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art.

Il consiglio comunale di Limbiate (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Limbiate (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 22 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 marzo, 16 e 22 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09321/743/Gab. del 24 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prscritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto sciolgimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Limbiate (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto De Lorenzo.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Parabiago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Parabiago (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco e di cinque assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Parabiago (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pusateri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato, a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Parabiago (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da tre assessori in data 17 febbraio 1993, che seguono quelle già presentate da altri due componenti dell'organo esecutivo e che hanno determinato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 24 febbraio, 15 e 18 aprile 1993 sono risultate infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09321616 del 19 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Parabiago (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Pusateri.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo Lodigiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Angelo Lodigiano (Milano), a causa delle dimissioni presentate da diciassette consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Angelo Lodigiano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Carmela Nuzzi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Angelo Lodigiano (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici consiglieri in data 16 aprile 1993, che si aggiungono a quelle presentate da un altro componente del consiglio in data 4 aprile 1993.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1251/Gab. del 17 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Angelo Lodigiano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Carmela Nuzzi.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Vimercate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Vimercate (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di

amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vimercate (Milano) è sciolto.

Art 2

La dott.ssa Maria Villa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCALFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vimercate (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 20 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell intera giunta

Il consiglio suddetto si e dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 15 marzo, 5, 19 e 20 aprile risultavano infruttuose

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 13 4 0932132-Gab del 22 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vimercate (Milano) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Maria Villa

Roma 28 maggio 1993

Il Ministro dell interno MANCINO

93A3397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vero Milis.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Vero Milis (Oristano), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta.

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gian Piero Ledda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in data 8 aprile 1993

Il prefetto di Oristano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 893/93/1° del 9 aprile 1993, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vero Milis (Oristano) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Gian Piero Ledda.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Boara Pisani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Boara Pisani (Padova), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo De Rogatis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1251/Gab. del 5 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo De Rogatis.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Spoltore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Spoltore (Pescara), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza.

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spoltore (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Antonio Dandolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spoltore (Pescara) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 19 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute dell'8 marzo, 6, 13 e 20 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4564/Sett. I del 23 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spoltore (Pescara) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Dandolo.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Samo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria), a seguito delle dimissioni di tre assessori, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Grazia Nicolò è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tre assessori dei quattro in carica, in data 1° febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 18 febbraio, 1 e 23 marzo 1993, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n. 280/93 Gab. del 2 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Samo (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Grazia Nicolò.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3401

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Ionio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria), a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Putortì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune

suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Ilario dello Ionio (Reggio Calabria) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 766/93/Gab del 9 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Ilario dello Ionio ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Putortì.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Allumiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Allumiere (Roma), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Allumiere (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Mecozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Allumiere (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in tempi diversi

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 3510/1778/90 Gab A L del 27 marzo 1993, la sospensione e la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Allumiere (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Mecozzi.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Formello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Formello (Roma), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Formello (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Isidoro Galluccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Formello (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in tempi diversi

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista del comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n 3159/2103/89 Gab A L del 19 marzo 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Formello (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Isidoro Galluccio

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3404

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993

Scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ladispoli (Roma), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ladispoli (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Fabozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Ladispoli (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 27 febbraio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, infatti, le sedute del 17 marzo, 14, 23 e 28 aprile 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 5003 Gab. Serv. II del 3 maggio 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ladispoli (Roma) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott Nicola Fabozzi.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3403

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Mentana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Mentana (Roma), a causa delle dimissioni presentate da quindici consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mentana (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Rosa Maria Mangini Badalì è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Mentana (Roma) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quindici consiglieri in tempi diversi.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4968/1482/90/Gab. Serv. II del 30 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mentana (Roma) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Rosa Maria Mangini Badalì.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Santa Marinella (Roma), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonia Paoluzzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 16 aprile 1993.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 4329/2230/88/Gab. A.L. del 19 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Marinella (Roma) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonia Paoluzzi.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montecorvino Pugliano (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Vincenzo Bellino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montecorvino Pugliano (Salerno) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici consiglieri in data 29 marzo 1993.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4 2164 Gab. del 30 marzo 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecorvino Pugliano ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Vincenzo Bellino

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Angelo Sabatini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 28 gennaio 1993, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione del normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 25, 26 e 29 marzo 1993 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Treviso ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, intanto, con provvedimento n 1644/13/12 Gab. del 30 marzo 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelfranco Veneto (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Angelo Sabatini.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Tarvisio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tarvisio (Udine), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tarvisio (Udine) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Leonardo Casavola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tarvisio (Udine) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri in data 22 aprile 1993.

Il prefetto di Udine, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2487/13.1/Gab. del 26 aprile 1993, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tarvisio (Udine) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Leonardo Casavola.

Roma, 28 maggio 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A3410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Crespano del Grappa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1993 con il quale e stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Crespano del Grappa (Treviso) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Aldo Adinolfi;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1993 con il quale è stato nominato commissario straordinario del predetto comune il dott. Vittorio Capocelli in sostituzione del dott. Aldo Adinolfi;

Considerato che motivi di servizio non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosanna Bonadies è nominata commissario straordinario al comune di Crespano del Grappa (Treviso) in sostituzione del dott. Vittorio Capocelli con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1993.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Grisolia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 dicembre 1992 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona della dott.ssa Emanuela Greco;

Considerato che motivi di salute non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Stefano Laino è nominato commissario straordinario al comune di Grisolia (Cosenza) in sostituzione della dott.ssa Emanuela Greco con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1993

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3412

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Ercolano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Ercolano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Napoli;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Ercolano, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Ercolano, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ercolano (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Calogero Cortimiglia, viceprefetto ispettore;

dott.ssa Mariagabriella Pazzanese, viceprefetto ispettore aggiunto;

dott. Antonio De Jesu, vice questore aggiunto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ercolano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazioneed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Napoli, con relazione in data 2 giugno 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi indizi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente locale, a causa dei condizionamenti derivanti dalle infiltrazioni dirette e indirette della criminalità organizzata all'interno dello stesso, emerse a seguito di recenti indagini, condotte dai competenti organi.

In particolare, nella fase precedente e successiva alla campagna elettorale per il citato rinnovo del consiglio comunale del 6 maggio 1990, l'area ercolanese è stata teatro di un violento scontro fra i due clan camorristici degli Ascione e degli Esposito, conclusosi con la decimazione del secondo ed il conseguente netto predominio territoriale del primo.

In tale quadro si inserisce l'omicidio dell'avv. Antonio Buonajuto, che, presso il comune di Ercolano, ha rivestito più volte la carica di sindaco e, all'epoca dell'agguato, era consigliere uscente nonché componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 30 e del consiglio di amministrazione dell'acquedotto vesuviano.

Il predetto episodio delittuoso è collegato alle vicende relative all'appalto per l'aggiudicazione del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, settore nel quale convergono, da sempre, gli interessi della malavita organizzata.

Inoltre, anche un altro ex sindaco del citato ente locale — coinvolto in varie vicende di mal costume politico — è stato, recentemente, vittima di un attentato di chiara matrice camorristica.

Significativi elementi, comprovanti lo stato di compromissione degli organi elettivi dell'ente e di collusione con la criminalità organizzata, emergono dalla vicenda relativa all'affidamento del servizio di espurgo delle vasche biologiche, servizio resosi, tra l'altro, necessario per la mancata costruzione della rete fognaria.

In relazione alla predetta vicenda pende un procedimento penale per i reati di estorsione ed abuso d'ufficio nei confronti di alcuni consiglieri comunali.

In particolare, questi amministratori — in concorso ed'in accordo con i titolari della cooperativa Ce Ien. — avrebbero revocato, abusando dei poteri connessi alla propria carica, l'affidamento del servizio di espurgo alla ditta Seg S r l, legittima aggiudicataria Inoltre, i predetti consiglieri avrebbero redatto un verbale d'urgenza, mancante dei presupposti necessari, svolgendo la gara d'appalto del servizio, senza il rispetto dei termini precritti, in modo da impedire in concreto la partecipazione di altre ditte interessate.

Il servizio è stato affidato, a seguito di trattativa privata, alla richiamata cooperativa Ce.Ien. — attualmente ancora titolare — gestita prima da Cefariello Ciro, pluripregiudicato legato agli Ascione, e, attualmente, dai nipoti, i fratelli Negro, di cui uno latitante dal 1987, in quanto condannato ad anni sette e mesi cinque di reclusione.

Altresì indicative dello stato di soggezione degli organi elettivi del comune di Ercolano sono le vicende relative agli appalti anche di altri servizi comunali.

La non regolamentazione del servizio di rimozione e trasporto dei rifiuti solidi urbani ha generato sul territorio una serie di gravi emergenze igieniche e preoccupazioni per la tutela dell'ordine pubblico. Al fine di favorire determinate cooperative che avevano esercitato una efficace pressione sull'amministrazione e molti dei cui soci risultano avere numerosi e anche gravi precedenti penali, si e fatto, spesso, adducendo l'urgenza, ricorso alla trattativa privata

Anche il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani a discarica obbligata e stato affidato a trattativa privata e non risulta regolamentato, mentre il servizio di pulizia degli edifici scolastici è affidato, con proroghe continue, dal 1990, alla cooperativa Vulcano S r l., un cui socio, Vincenzo De Maria, risulta avere numerosi precedenti penali.

Da quanto sopra emerge un comportamento dell'amministrazione comunale, in settori vitali e strategici, inquadrabile in un sistema di non trasparente gestione della cosa pubblica.

Ed, invero, le amministrazioni che si sono succedute dal 1986 ad oggi, non hanno adottato alcun provvedimento organico per la risoluzione dei predetti problemi, precostituendo, in tal modo, quelle condizioni di emergenza che legittimano il ricorso alla trattativa privata.

Questo sistema di gestione configura un'ipotesi collusiva caratterizzata dalla partecipazione di un gruppo di amministratori locali e di un gruppo di imprenditori, di chiara derivazione camorristica.

Inoltre, a carico di tredici dei quaranta consiglieri comunali, assegnati dalla legge al comune di Ercolano, risultano pendenti procedimentali penali, per fatti risalenti anche a precedenti gestioni amministrative, costituenti reati contro la pubblica amministrazione.

Di particolare rilievo è la posizione del consigliere comunale Francesco Siglioccolo, che, oltre ad avere precedenti penali per abuso d'ufficio ed estorsione, risulta inquisito nell'ambito delle indagini sull'attività amministrativa dell'unità sanitaria locale n. 35 di Castellammare di Stabia, per i reati dicui agli articoli 319, 416 e 110 del codice penale.

Inoltre, alcuni consiglieri comunali nonché alcuni dipendenti, risultano legati da vincoli di parentela o affinità con esponenti della locale criminalità organizzata.

Al di là della configurabilità o della consumazione di condotte penalmente rilevanti, emerge un grave condizionamento e degrado del consiglio comunale di Ercolano, la cui libera determinazione risulta contigua agli interessi della locale criminalità organizzata, ed un uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni deterioramento, presente e potenziale, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato, in direzione dell'amministrazione comunale di Ercolano (Napoli).

Il prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Ercolano con la citata relazione

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del predetto consiglio comunale, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 9 giugno 1993

Il Ministro dell'interno MANCINO

93A3479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giovanni La Punta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Alessandro Vinci, dal dott. Vincenzo Raimondo e dalla dott.ssa Francesca Cannizzo.

Considerato che il dott. Alessandro Vinci ha rassegnato le proprie dimissioni e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 1993;

Decreta:

Il dott. Stefano Scammacca è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di San Giovanni La Punta (Catania) in sostituzione del dott. Alessandro Vinci.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A3480

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il sig. Giuseppe Lauritano è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1988;

Considerato che lo stesso è stato condannato con sentenza del 5 marzo 1993 del tribunale di S. Maria Capua Vetere a mesi dieci di reclusione per i reati di millantato credito e di truffa;

Constatato che l'espletamento da parte del predetto consigliere della carica elettiva ricoperta è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale ed in contrasto con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio connesse con la detta carica;

Tenuto conto che la permanenza del consigliere sig. Giuseppe Lauritano nel consiglio comunale di Marcianise (Caserta) rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa di detto ente, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Lauritano è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 15 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Giuseppe Lauritano è stato eletto consigliere del comune di Marcianise (Caserta) nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1988.

Il predetto, in data 5 marzo 1993, è stato condannato, con sentenza del tribunale di S. Maria Capua Vetere, alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di millantato credito e di truffa.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere, riportata tra l'altro con ampio risalto dai locali organi di informazione ingenerando motivato allarme nella popolazione, è in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con l'esigenza di decoro, dignità e di prestigio della carica ricoperta.

Inoltre, la permanenza in carica del sig. Giuseppe Lauritano rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Marcianise (Caserta), con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Caserta, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 1153/13.1/Gab. del 7 aprile 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Giuseppe Lauritano dalla carica di consigliere e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto del 6 aprile 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta) essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Giuseppe Lauritano dalla carica di consigliere del comune di Marcianise (Caserta).

Roma, 13 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3418

DECRETO 15 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Sandro Natalini è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per i reati di corruzione aggravata in concorso per atto contrario ai doveri d'ufficio e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti;

Considerato che la permanenza nella carica sopracitata del sig. Sandro Natalini è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale in quanto compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa della provincia di Roma, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Sandro Natalini dalla carica di consigliere provinciale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Sandro Natalini è rimosso dalla carica di consigliere della provincia di Roma

Roma, 15 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Sandro Natalini è stato eletto consigliere della provincia di Roma nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal G.I.P. del tribunale di Milano, in data 19 aprile 1993, in quanto gravemente indiziato dei reati di corruzione aggravata in concorso per atto contrario ai doveri d'ufficio e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica di consigliere provinciale.

La permanenza, inoltre, del sig. Sandro Natalini nella carica sopracitata rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa della provincia di Roma, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Roma, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma e, nelle more, con provvedimento n. 4536/Gab.A.L. del 22 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Sandro Natalini dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere della provincia di Roma.

Roma, 12 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3419

DECRETO 15 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Malito.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Germanese è stato eletto consigliere del comune di Malito (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e che dal 15 luglio 1991 ricopre anche la carica di assessore;

Visto che il predetto amministratore è stato raggiunto, in data 29 marzo 1993, da un ordine di custodia cautelare in quanto sono stati ravvisati nei suoi confronti gravi elementi di colpevolezza in ordine al reato di tentata concussione;

Constatato che la permanenza del sig. Vincenzo Germanese nelle cariche sopracitate espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vincenzo Germanese dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Malito (Cosenza);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Germanese è rimosso dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Malito (Cosenza).

Roma, 15 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Germanese è stato eletto consigliere del comune di Malito (Cosenza) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e successivamente nominato assessore in data 15 luglio 1991

Il predetto amministratore, in data 29 marzo 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare, in regime di arresti domiciliari, emesso dal G.I.P. del tribunale di Cosenza, essendo stati ravvisati nei suoi confronti elementi di colpevolezza in ordine al reato di tentata concussione.

Il comportamento del suddetto amministratore e la sua attuale posizione processuale sono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e prestigio delle cariche di consigliere e di assessore.

La permanenza, inoltre, del sig. Vincenzo Germanese nelle cariche sopracitate rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Cosenza, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Malito e, nelle more, con provvedimento n. 1602 13.3/Gab. del 1° aprile 1993, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vincenzo Germanese dalle cariche di consigliere e di assessore del comune di Malito (Cosenza), essendosi verificata una delle ipotesi disciplinate dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Vincenzo Germanese dalle cariche elettive ricoperte nel comune di Malito (Cosenza).

Roma, 12 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3420

DECRETO 27 maggio 1993

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Menfi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Paolo Callaci è stato eletto consigliere del comune di Menfi (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 e che lo stesso ha ricoperto la carica di sindaco dal 21 luglio 1992 all'8 marzo 1993, data delle sue dimissioni;

Rilevato che a carico del predetto amministratore è pendente procedimento penale per i reati previsti dagli articoli 323, secondo comma, 110, 81 cpv., c.p., in ordine ai quali è stata disposta, in data 27 febbraio 1993, la misura della custodia cautelare in carcere dal G.I.P. del tribunale di Sciacca;

Rilevato, inoltre, che, su istanza dell'interessato, detto provvedimento restrittivo è stato revocato, in data 12 marzo 1993, avendo lo stesso G.I.P. acquisite le prove documentali necessarie alla prosecuzione delle indagini e ritenuto non più sussistente il pericolo di inquinamento delle stesse;

Considerato che la citata situazione giudiziaria del sig. Paolo Callaci compromette la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Menfi, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che l'espletamento da parte del predetto consigliere della carica elettiva ricoperta è in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica medesima;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Paolo Callaci dalla carica di consigliere del comune di Menfi;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Paolo Callaci è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Menfi (Agrigento).

Roma, 27 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Paolo Callaci è stato eletto consigliere del comune di Menfi (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990 ed ha ricoperto la carica di sindaco dal 21 luglio 1992 all'8 marzo 1993.

Il predetto, in data 27 febbraio 1993, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del tribunale di Sciacca, in quanto indagato per il reato di abuso di ufficio in concorso continuato.

Infatti, a seguito di accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria, è emerso che il sig. Callaci, in qualità di sindaco, ha rilasciato ben undici concessioni edilizie, relative a manufatti ubicati tutti nella zona costiera di Porto Palo, ricadenti in un piano particolareggiato deliberato dal consiglio comunale, ma non approvato dal competente assessorato regionale.

Con ordinanza, in data 12 marzo 1993, il G.I.P. ha disposto la revoca della misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo essere venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio e sufficienti le prove documentali acquisite e gli elementi necessari per la prosecuzione delle indagini.

La situazione giudiziaria del predetto consigliere, comunque, è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

La sua presenza, quindi, all'interno della suddetta amministrazione, rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa, ingenerando allarme nella popolazione, con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Paolo Callaci e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto n. 88/222 Gab. del 3 marzo 1993, la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Menfi (Agrigento), essendosi verificata l'ipotesi prevista dal citato art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Paolo Callaci dalla carica di consigliere del predetto comune.

Roma, 22 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3421

DECRETO 27 maggio 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Camastra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Rosario Meli è stato eletto consigliere del comune di Camastra (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1990;

Rilevato che il predetto amministratore, in data 11 marzo 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo in quanto indagato in ordine ai reati di cui all'art. 416-*bis* c.p., agli articoli 648 e 697 c.p., nonché agli articoli 9, 10, 12, primo e secondo comma, e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 e all'art. 23 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

Considerato che, in relazione alla particolare gravità dei reati ascritti, l'espletamento della carica elettiva consiliare da parte del sig. Rosario Meli espone l'ente ad una elevata potenzialità di inquinamento ed ingenera nella popolazione allarme sociale con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che le violazioni di legge di cui il medesimo consigliere è gravemente sospettato si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Rosario Meli dalla carica di consigliere del predetto comune;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Rosario Meli è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Camastra (Agrigento).

Roma, 27 maggio 1993

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Rosario Meli è stato eletto consigliere del comune di Camastra (Agrigento) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1990.

Il predetto, in data 11 marzo 1993, è stato tratto in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il tribunale di Palermo, perché gravemente sospettato di aver partecipato, in concorso con altri, ad una associazione di stampo mafioso, che si avvale della forza d'intimidazione del vincolo associativo, della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, per commettere delitti quali rapine, estorsioni, commercio di sostanze stupefacenti e di armi, omicidi nonché per acquisire il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti.

Il sig. Rosario Meli, nella medesima ordinanza, risulta, altresì, indagato per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive di un unico disegno criminoso, al fine di commettere i reati di cui sopra, introdotto illegalmente nello Stato, posto in vendita e detenuto armi da guerra ed armi comuni da sparo di provenienza illecita.

La presenza del predetto consigliere, all'interno della suddetta amministrazione, espone la stessa ad un'elevata potenzialità di inquinamento, ingenerando allarme nella popolazione con pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

La posizione processuale penale, inoltre, del sig. Rosario Meli è in palese contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto ed è incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta.

Il prefetto di Agrigento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con nota n. 88/482/Gab. del 16 aprile 1993, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Rosario Meli e, nelle more, in presenza di gravi ed urgenti motivi, ne ha disposto, con decreto del 13 marzo 1993 n. 482/Gab., la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Camastra, essendosi verificata l'ipotesi di gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dal predetto art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Rosario Meli dalla carica di consigliere del predetto ente locale.

Roma, 22 maggio 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3422

DECRETO 1° giugno 1993.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bernalda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Vincenzo Pece è stato eletto consigliere del comune di Bernalda (Matera) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990;

Visto che il predetto amministratore è stato recentemente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere, in esecuzione di un'ordinanza del G.I.P. presso il tribunale di Matera, essendo stati ravvisati nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza per il reato di concussione continuata;

Considerato che la permanenza nel civico consesso del sig. Vincenzo Pece è incompatibile con la funzione rappresentativa della comunità locale, in quanto rischia di

compromettere la regolarità, la trasparenza e la legalità dell'azione amministrativa del comune di Bernalda, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Tenuto conto che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Vincenzo Pece dalla carica di consigliere comunale;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Pece è rimosso dalla carica di consigliere del comune di Bernalda (Matera).

Roma, 1° giugno 1993

Il Ministro MANCINO

ALLEGATO

Il Ministro dell'interno

Il sig. Vincenzo Pece è stato eletto consigliere del comune di Bernalda (Matera) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990.

Il predetto amministratore è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Matera, in data 22 marzo 1993, in quanto gravemente indiziato del reato di concussione continuata commesso in qualità di assessore.

Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale penale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica di consigliere.

La permanenza, inoltre, del sig. Vincenzo Pece all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Bernalda, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Matera, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore della carica di consigliere del comune di Bernalda e, nelle more, con provvedimento n. 316 R.GAB. del 15 aprile 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta.

Tutto ciò premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Vincenzo Pece dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Bernalda (Matera).

Roma, 1° giugno 1993

Il direttore generale: SORGE

93A3423

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 14 maggio 1993.

Autorizzazione all'organismo associativo di controllo denominato «Associazione Agri Eco Bio» all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2092/91 del 24 giugno 1991 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari successivamente modificato dal regolamento CEE n. 2083/92 del 14 luglio 1992;

Visto il decreto ministeriale del 25 maggio 1992 n. 338 relativo all'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico;

Visto il regolamento CEE n. 1535/92 della Commissione del 15 giugno 1992 che modifica gli allegati I e III del sopra richiamato regolamento CEE n. 2092/91;

Vista la domanda dell'organismo di controllo denominato «Associazione Agri Eco Bio» — Cascina «La Gioiosa», 10080 Cintano (Torino) — presentata in data 9 marzo 1993 e successiva integrazione del 16 aprile 1993;

Visto il decreto ministeriale n. 17921/GL782 del 31 dicembre 1992 relativo all'indicazione dei requisiti degli organismi associativi di controllo,

Decreta:

Art. 1.

L'organismo associativo di controllo denominato «Associazione Agri Eco Bio» è autorizzato all'esercizio dell'attività di controllo sul metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, nonché al rilascio delle etichette per la commercializzazione dei prodotti agricoli e delle derrate alimentari, agli operatori che ne abbiano fatto regolare richiesta.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti o per violazione delle norme di comportamento nell'esercizio delle attività di controllo, previste dalle disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 1993

Il Ministro: DIANA

93A3373

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1993

Autorizzazione alla conservatoria dei registri immobiliari di Pescara a ricevere le note di trascrizione, iscrizione e annotazione su supporto informatico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario in relazione all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1985;

Visto il decreto interministeriale 5 luglio 1986;

Visto il decreto interministeriale 9 gennaio 1990;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 16 della citata legge prevede che la data di inizio del servizio meccanizzato e dell'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari venga stabilita con decreto interministeriale da emanarsi di concerto tra il Ministro delle finanze e il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

La procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 9 gennaio 1990, nella conservatoria dei registri immobiliari di Pescara entrerà in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

93A3374

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 2 giugno 1993.

Norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1993;

Ordina:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, agli articoli 14, 15, 16, 41, 42, 43 e 44, nonché dall'ordinanza ministeriale 29 marzo 1993 e successive modificazioni, coloro che intendono trasferire gli animali delle specie aftoso sensibili al di fuori del territorio dell'unità sanitaria locale per ragioni di pascolo, ne danno comunicazione al servizio veterinario perché possa identificare e visitare gli animali nelle settantadue ore che precedono il carico.

2. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di cui al primo comma concorda con quello dell'unità sanitaria locale di destinazione la località ove gli animali devono essere diretti affinché quest'ultima esegua la visita sanitaria all'arrivo e segnala l'inoltro mediante trasmissione in telefax del mod. 7 previsto dal regolamento di polizia veterinaria, corredato della data e dell'ora di partenza nonché dell'ora di arrivo presunta.

Art. 2.

1. Gli animali di cui all'art. 1, comma 1, oltre che dal citato mod. 7, devono essere accompagnati dai certificati sanitari previsti dai piani di eradicazione della tubercolosi, brucellosi, leucosi bovina enzootica e pleuropolmonite contagiosa per i bovini e della brucellosi per gli ovini.

2. Solo per l'anno 1993 è consentito lo spostamento degli ovini appartenenti a greggi risultati negativi all'ultimo controllo per la brucellosi purché scortati dal modello 2-*bis*/33.

Art. 3.

1. I risultati delle visite effettuate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale di arrivo devono essere trasmessi al servizio veterinario regionale.

2. Il servizio veterinario dell'unità sanitaria locale dispone il lavaggio e la disinfezione degli automezzi di trasporto attraverso stazioni mobili o fisse.

Art. 4.

Le operazioni di trasporto degli animali in occasione del ritorno nelle sedi invernali devono seguire le stesse procedure sopra indicate.

Art. 5.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 giugno 1993

Il Ministro GARAVAGLIA

93A3424

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 23 febbraio 1993.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo».

L'ASSESSORE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Vista la circolare assessoriale del 15 ottobre 1991, n. 5000, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana del 7 dicembre 1991, n. 57;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Agrigento, che, con note n. 4627/II del 23 dicembre 1991 e n. 248 del 18 gennaio 1993, chiede, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia del territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo», così distinto e delimitato:

«il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Menfi, (fogli di mappa numeri 77 e 83), partendo ad ovest della foce del vallone «Foce Porto Palo», prosegue verso nord, attraversando prima, verso est, il vallone stesso e poi continuando lungo il confine nord delle particelle numeri 26, 37, 59 e 91, che comprende per intero. Da qui, il perimetro di vincolo prosegue verso nord, fino ad incontrare la strada provinciale Porto Palo, che percorre verso est, fino al limite nord-ovest della particella n. 22, che comprende per intero e ricadente nel foglio di mappa n. 77. Quindi, il perimetro di vincolo prosegue verso est, prima lungo il confine della particella n. 22 e poi nel foglio di mappa n. 83, costeggia il limite nord delle particelle numeri 7, 9, 12, 35, 95, 18 e 53 che comprende per intero, fino al punto di incrocio con la regia trazzera Maragani.

Da qui, lo stesso prosegue lungo la suddetta trazzera, fino a raggiungere il mare;

Considerato che l'area sopra descritta è caratterizzata da una situazione paesistico ambientale in cui prevale ancora il dato naturalistico e sono assenti, ad oggi, alterazioni che abbiano cambiato i suoi connotati salienti;

Considerato che nella zona sopra descritta sono previsti o addirittura in corso interventi indiscriminati che possono pregiudicare l'assetto;

Considerato che la contrada «Serrone Cipollazzo», ricadente nel territorio comunale di Menfi, risulta di grande pregio paesaggistico, geomorfologico, naturalistico ed archeologico, infatti:

dal punto di vista paesaggistico, la zona costiera sopra descritta si caratterizza per il suo andamento altimetrico, che dal mare si eleva gradatamente fino a raggiungere la quota di 60 metri s.l.m., dove si allarga in un pianoro che costituisce un eccezionale punto di vista panoramico. Il «Serrone Cipollazzo» per la sua singolarità morfologica e paesaggistica, costituita da una collina di sabbia quasi interamente ricoperta da canneto, rappresenta un punto emergente nella conformazione del paesaggio; esso, inoltre, rappresenta una delle poche residue manifestazioni di duna costiera presenti lungo la costa meridionale dell'Isola;

dal punto di vista geologico e geomorfologico l'area è stata caratterizzata dai processi dinamici del litorale in interazione con i fenomeni eolici, avutisi nel recente passato che hanno determinato una morfologia collinare con tipiche forme arcuate, riferibili certamente a dune costiere.

Queste, essendo fissate da una vegetazione spontanea, non subiscono attualmente le modificazioni morfologiche tipiche di detti ambienti, per cui costituiscono una singolarità geomorfologica di riferimento per quanto attiene all'ambiente di sedimentazione passato;

dal punto di vista litostratigrafico, inoltre, si riconosce una formazione essenzialmente argillosa pliocenica, che affiora soprattutto nella porzione centrale dell'area interessata, caratterizzata da diffusi dissesti gravitativi.

La successione argillosa, nella culminazione topografica dell'intera collina, risulta ricoperta da sedimenti clastici attribuibili alla regressione marina pleistocenica, che ha dato origine alla formazione di terrazzi marini su ampi tratti della fascia costiera;

dal punto di vista naturalistico l'area è ricoperta da un fitto canneto che, con il passare del tempo ha stabilizzato la struttura della collina, evidenziandone un interessante aspetto selvaggio.

Nel canneto sono presenti varie specie vegetali a clima mediterraneo tra cui l'asparago selvatico, il cardo comune, la scilla marina, l'anonide screziata, il ravastrello marittimo, il poligono marittimo, la crucianella marittima, rare orchidee selvatiche e varie ombrellifere.

Di particolare interesse naturalistico, poiché lentamente in via di estinzione, è la presenza di una colonia di giglio marino, sul bordo della duna più vicino al mare.

Di minore interesse, invece, risulta l'aspetto faunistico dell'area, rappresentato essenzialmente da piccoli roditori, da conigli e da volatili come l'upupa.

La fascia litoranea dell'ambiente marino è caratterizzata da fondali sabbiosi e sabbio-siltosi su cui predomina l'associazione vegetale cymodocetum nodosae;

dal punto di vista archeologico, da attività precatalogazione eseguite di recente vengono segnalati ritrovamenti, lungo la sponda sinistra del vallone «Foce Porto Palo» di alcuni resti di una villa romana, mentre nella parte sommitale dell'area si è riscontrato la presenza di cocciame;

Considerato il rischio derivante dal fatto che l'area è destinata dallo strumento urbanistico vigente a zona F2 (impianti balneari), a zona F1 (impianti ricettivi) e a zona V2 (verde attrezzato ed impianti per lo sport e lo svago), tutte ad alto indice edilizio e che le aree di espansione lungo la fascia costiera sono oggetto di piani di lottizzazione;

Considerato che l'area come sopra descritta, ad oggi, anche se non in maniera eccessiva, è già oggetto di insediamenti stagionali che costituiscono elementi di disturbo come impatto visivo, e che la realizzazione di altri, rischierebbe di compromettere la naturale conformazione del luogo;

Considerato che la protezione dell'area sopra descritta sia essenziale sia per il suo particolare pregio naturalistico ed ambientale, sia per la bellezza e la suggestione del paesaggio;

Constatato che la zona come sopra descritta è in parte sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi e per gli effetti della legge n. 431/1985, art. 1, sub *a)* e *c)*;

Constatato che la zona sopra descritta non è per intero sottoposta, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che la stessa, possedendo caratteristiche paesaggistiche ed ambientali peculiari che la qualificano come area di straordinario interesse tale da doverla salvaguardare da interventi non programmati che possono comprometterla irrimediabilmente, è necessario ed urgente sottoporla ai sensi della legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, a vincolo paesaggistico;

Ritenuta la opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo», che comporterebbe l'irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico individuate, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1/*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, il territorio costiero del comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo», descritto come sopra e delimitato nelle planimetrie *A* e *B*, che formano parte integrante del presente decreto, è dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del territorio costiero nel comune di Menfi, denominato «Serrone Cipollazzo», come sopra descritto e così delimitato.

«il perimetro di vincolo, ricadente interamente nel territorio comunale di Menfi, (fogli di mappa numeri 77 e 83), partendo ad ovest della foce del vallone «Foce Porto Palo», prosegue verso nord, attraversando prima, verso est, il vallone stesso e poi continuando lungo il confine nord delle particelle numeri 26, 37, 59 e 91, che comprende per intero. Da qui, il perimetro di vincolo, prosegue verso nord, fino ad incontrare la strada provinciale Porto Palo, che percorre verso est, fino al limite nord-ovest della particella n. 22, che comprende per intero, ricadente nel foglio di mappa n. 77. Quindi, il perimetro di vincolo prosegue verso est, prima lungo il confine della particella n. 22 e poi nel foglio di mappa n. 83, costeggia il limite nord delle particelle numeri 7, 9, 12, 35, 95, 18 e 53 che comprende per intero, fino al punto di incrocio con la regia trazzera Maragani.

Da qui, lo stesso prosegue lungo la suddetta trazzera, fino a raggiungere il mare.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle planimetrie catastali *A* e *B*, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Menfi perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie delle zone vincolate, sarà contemporaneamente depositata presso l'ufficio del comune di Menfi, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all albo del comune di Menfi.

Palermo, 23 febbraio 1993

L'assessore: FIORINO

ALLEGATO *A*

ALLEGATO *B*

93A3355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica con proprio decreto in data 14 giugno 1993, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'on. avv. Paolo Bruno, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato alle finanze.

93A3456

MINISTERO DEL TESORO

Cambi giornalieri del 15 giugno 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n 148, pubblicato nel suppl. ord alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988.

Cambi del giorno 15 giugno 1993

Dollaro USA	1478,13
ECU	1778,63
Marco tedesco	909,90
Franco francese	270,25
Lira sterlina	2262,57
Fiorino olandese	811,22
Franco belga	44,26
Peseta spagnola	11,895
Corona danese	237,81
Lira irlandese	2218,53
Dracma greca	6,671
Escudo portoghese	9,553
Dollaro canadese	1154,34
Yen giapponese	13,991
Franco svizzero	1018,35
Scellino austriaco	129,30
Corona norvegese	215,06
Corona svedese	203,45
Marco finlandese	270,72
Dollaro australiano	997,00

93A3483

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993

1) in attuazione della delibera C I P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Officine Galileo, con sede in Campo Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992;

2) in attuazione della delibera C I P I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Textura (Gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992;

3) in attuazione della delibera C I P I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p a G M. (Gruppo Textura), con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 30 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 4 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Galileo Vacuum Tec, con sede in Campi Bisenzio (Firenze) e unità di Campi Bisenzio (Firenze), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992

Con decreto ministeriale 24 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e unità di Carinaro (Caserta), filiali vendita nazionali magazzino di Gricignano (Caserta), None (Torino), Teverola (Caserta), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1993 con decorrenza 7 agosto 1992,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Italiana Coke, con sede in Milano e unità Avenza di Carrara, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992 n. 12535/1;

3) in attuazione della delibera C I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Ferroleghe, con sede in Milano e unità di Avenza (Massa Carrara) per il periodo dal 14 luglio 1992 al 13 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 ottobre 1992 con decorrenza 14 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 dicembre 1992, n. 12596/2;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 4 febbraio 1993 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Enichem Anic, con sede in Palermo e unità di: Assemini (Cagliari), Porto Marghera (Venezia), Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 2 dicembre 1992 con effetto dal 1° novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Oto Breda Sud, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria) e unità di San Ferdinando (Reggio Calabria), per il periodo dal 1° novembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 ottobre 1992 con decorrenza 1° novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 23 gennaio 1993 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Carbon Valley Industry, con sede in Pisticci (Matera) e unità di Pisticci (Matera), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fiore, con sede in Napoli e unità di Ercolano (Napoli), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige ferroviaria, con sede in Napoli e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 16 agosto 1991 al 15 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 16 agosto 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 novembre 1992, n. 12460/12;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 16 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige ferroviaria, con sede in Napoli e unità di Casagiove (Caserta), per il periodo dal 16 febbraio 1992 al 29 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 16 febbraio 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 21 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Procond elettronica, con sede in Longarone (Belluno) e unità di Longarone (Belluno), per il periodo dal 20 ottobre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 20 ottobre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 9 aprile 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 30 novembre 1992 n. 12499/14;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale, con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Soncini, con sede in Venezia e unità di Quarto d'Altino (Venezia), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 30 novembre 1992, n. 12499/15;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Martinello industria gomma, con sede in Legnaro (Padova) e unità di Legnaro (Padova), per il periodo dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1991 con decorrenza 2 settembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 settembre 1992, n. 12308/20;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992, con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige Armamento, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 23 agosto 1991 al 22 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1991 con decorrenza 23 agosto 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 22 settembre 1992, n. 12308/22;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 23 febbraio 1992 al 22 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 28 marzo 1992 con decorrenza 23 febbraio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, n. 12528/12;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 23 febbraio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e unità di Teverola (Caserta), per il periodo dal 23 febbraio 1992 al 31 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 23 agosto 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La Pietra, con sede in Martinsicuro (Teramo) e unità di Martinsicuro (Teramo), Tortoreto (Teramo), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1978;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

2) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1979;
proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1977 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1978;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

2) Area del comune di Pace del Mela (Messina). Realizzazione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno; lavoratori sospesi dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1979;
proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge 223/91, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro, Capua (Caserta). Completamento dei lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del Golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana; lavoratori disponibili dal 4 maggio 1981 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 5 agosto 1981;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

2) Area comune di Gioia Tauro. Completamento dei lavori relativi al porto, Consorzio Cogitau; lavoratori disponibili dal 1° agosto 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1985;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

3) Area comune di Latina, località Borgo Sabotino. Realizzazione della centrale nucleare Cirene; lavoratori disponibili dal 20 maggio 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

4) Area comune di Paola (Cosenza). Realizzazione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria San Marco, primo lotto in località Contrada Pantani; lavoratori sospesi dal 19 febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

5) Area comune di Paola (Cosenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria Paola/Cosenza, scavo della galleria Santomarco, primo lotto in località Contrada Pantani; lavoratori resisi disponibili dal 19 febbraio 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1986;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

6) Area comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua (Caserta). Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'opera pubblica PS3/147B - Disinquinamento del Golfo di Napoli - Rete canali e collettori, nell'area casertana sospesi dal 28 gennaio 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

7) Crisi occupazionale area della provincia di Caserta. Comuni di Capua, S. Tammaro e Marcianise. Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147B, resisi disponibili dal 13 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

8) Crisi occupazionale area comuni di Rende, Montalto Uffugo e Paola (Cosenza). Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di costruzione dei raccordi ferroviari tra le linee Battipaglia-Reggio Calabria e Sibari-Cosenza e del raddoppio della linea Castiglione-Cosenza e dell'ampliamento dei piazzali di Castiglione e di Montalto-Rose, resisi disponibili dal 25 agosto 1986 od entro 12 mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

9) Area comune di Rende (Cosenza). Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

10) Area industriale di Ragusa. Completamento dei lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti A.N.I.C.; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

11) Area comune di Gela (Caltanissetta). Lavori relativi alla costruzione degli stabilimenti ANIC; lavoratori sospesi dal 15 dicembre 1977 o entro tre mesi da tale data:

legge n. 460/1992;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1978;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Consorzio fonderie SCM, Gruppo SCM) con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), Villa Verucchio (Forlì) per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.C.M., con sede in Rimini (Forlì) e unità di Rimini (Forlì), Villa Verucchio (Forlì) per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Metal Metron, con sede in Milano e unità di Savona, per il periodo dal 25 maggio 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12528/3;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sima, con sede in Puianello di Quattro Castella (Reggio Emilia) e unità di Jesi (Ancona), Lendinara (Rovigo), Puianello (Reggio Emilia) per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Casor, con sede in Castelmaggiore (Bologna) e unità di Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Siria - Officine meccaniche, con sede in Bologna e unità di Finale Emilia (Modena), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1992 con decorrenza 5 novembre 1992;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Industria Eternit Reggio Emilia, con sede in Rubiera (Reggio Emilia) e unità di Rubiera (Reggio Emilia), per il periodo dal 9 marzo 1992 all'8 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1992 con decorrenza 9 marzo 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12530/9.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia) e unità nazionali, per il periodo dal 19 dicembre 1991 al 18 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 19 dicembre 1991.
Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12736/5;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia) unità di Rezzato (Brescia) per il periodo dal 10 dicembre 1991 al 9 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991.
Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12736/7.

3) in attuazione della delibera C.I P I del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S p a Crouzet, con sede in Bollate (Milano) unità di Bollate (Milano), Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992,

4) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S p a Termosud - Gruppo Ansaldo, con sede in Gioia del Colle (Bari) unità di. Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 gennaio 1993

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992,

5) in attuazione della delibera C I P I del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a B P D Difesa e Spazio Gruppo Fiat, con sede in Milano dal 28 luglio 1992 sede di Roma, unità di Ceccano (Frosinone), Colleferro (Roma), per il periodo dal 30 giugno 1992 al 26 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 30 giugno 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 febbraio 1993, n. 12736/8,

6) in attuazione della delibera C I P I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a ILVA, con sede in Roma, unità di Unità nazionali, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992,

7) in attuazione della delibera C I P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Cogne con sede in Aosta, unità di Aosta, Milano, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992,

8) in attuazione della delibera C.I P I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 13 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p.a. O.M.A.P. Officine Meccaniche Alta Precisione, con sede in Brescia, unità di Montichiari (Brescia), Ufficio di Brescia, per il periodo dal 13 luglio 1992 al 12 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 13 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 4 febbraio 1993, n. 12671/15;

9) in attuazione della delibera C.I P I del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 27 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Sistema Compositi, Gruppo Fiat, con sede in Milano, unità di: Castellaccio di Paliano (Frosinone), per il periodo dal 27 ottobre 1992 al 26 aprile 1993

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 27 ottobre 1992

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C I P I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a Philips Gruppo Philips, con sede in Milano, unità nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 6 febbraio 1993 con decorrenza 7 agosto 1992,

2) in attuazione della delibera C I.P I del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S p a. Philips Sistemi Medicinali Gruppo Philips, con sede in Milano, unità di Milano, Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992,

3) in attuazione della delibera C I P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 7 feebraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S r.l Philips Lighting Gruppo Philips, con sede in Milano, unità nazionali, per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1992 con decorrenza 7 agosto 1992,

4) in attuazione della delibera C.I P I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p a Omre, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 5 novembre 1992 al 28 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 5 novembre 1992;

5) in attuazione della delibera C I.P.I del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sidergarda Mollificio Bresciano dal 31 dicembre 1992 S.M.B. Sid. Moll. bresciano, con sede in Brescia unità di: Puegnago sul Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unità di. Sesto S. Giovanni (Milano) Vobarno (Brescia), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 dicembre 1992 n. 12592/6;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 26 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck Nastri (Gruppo Falck), con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di. solo per Sesto S. Giovanni - Div ne Unione (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. Falck Nastri dal 1° gennaio 1993 Falck Vittoria, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano), unità di: Sesto S Giovanni - divisione Vittoria (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993.

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.r.l. Falck Nastri dal 1° gennaio 1993 Falck Vobarno, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unità di: Vobarno (Brescia), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck Informatica, con sede in Sesto S Giovanni (Milano) unità di: Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Falck Servizi, con sede in Sesto S. Giovanni (Milano) unità di: Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 15 dicembre 1992 con decorrenza 1° gennaio 1993,

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992, con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Atro, con sede in Milano, unità di: Biassono (Milano) Crugnola di Mornago (Varese), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 3 giugno 1992 con decorrenza 2 marzo 1992

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 12 dicembre 1992, n. 12528/13,

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Fintessile, con sede in Ponte Nossa (Bergamo), unità di Ponte Nossa (Bergamo), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Contributo addizionale. no (concordato preventivo dal 3 aprile 1992)

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 10 marzo 1993, n. 12789/10.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dall'8 luglio 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Arsol con sede in Roma e unità di Bari, Calenzano (Firenze), Latina Scalo (Latina) e Roma, per il periodo dal 6 gennaio 1992 al 5 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992

Contributo addizionale· no (amministrazione controllata),

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 30 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Klopman International con sede in Frosinone, unità di Frosinone, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 30 settembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Idrominerale Romana Bognanco, con sede in Velletri dal 31 ottobre 1991 Roma e unità di Roma, per il periodo dal 14 ottobre 1992 al 31 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 novembre 1993 con decorrenza 12 ottobre 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993·

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 29 giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Lagostina con sede in Omegna (Novara) e unità di Maltignano ed uffici (Ascoli Piceno), Omegna ed uffici (Novara) per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 28 giugno 1993

Istanza aziendale presentata il 15 gennaio 1993 con decorrenza 29 dicembre 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 31 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. F.A.S. Fulgor Ape Saiag, con sede in Grugliasco (Torino) e unità di Grusgliasco (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Aspera dal 18 dicembre 1991 Whirlpool Italia divisione Aspera, con sede in Torino e unità di Riva di Chieri (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 19992 al 13 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 14 ottobre 19992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 16 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.O. Industrie Riunite, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 16 settembre 1992 al 15 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 5 ottobre 1992 con decorrenza 16 settembre 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 23 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lanificio di Carignano, con sede in Milano e unità di Carignano (Torino), per il periodo dal 23 settembre 1992 al 22 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 23 settembre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maho Italia con sede in Tortona (Alessandria) e unità di Tortona (Alessandria), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 1° dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Elsag Bailey, con sede in Genova e unità di Genova per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che haa approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Friulsider, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unità di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 gennaio 1992 al 6 luglio 1992.

Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1992 con decorrenza 7 gennaio 1992.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 6 novembre 1992, n. 2461/18;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Friulsider con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e unità di S. Giovanni al Natisone (Udine), per il periodo dal 7 luglio 1992 al 6 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 7 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale del 15 gennaio 1993, n. 12632/9.

93A3361

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di economia e commercio:

scienza delle finanze e diritto finanziario;

diritto commerciale.

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

ecologia.

UNIVERSITÀ DI MACERATA

Facoltà di scienze politiche:

storia delle istituzioni politiche.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto romano;

economia politica;

diritto commerciale;

diritto penale (biennale);

diritto delle Comunità europee;

diritto canonico;

storia del diritto italiano (biennale).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

calcolo delle probabilità e statistica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di medicina e chirurgia:
radiologia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di ingegneria:
disegno di macchine.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
istituzioni di matematiche.

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio:
econometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3431

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Facoltà di lingue e letterature straniere:
storia della lingua spagnola;
storia della lingua inglese.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di ingegneria:
teoria dei sitemi;
ricerca operativa.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di ingegneria:
ottimizzazione.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
zoologia (sede di Varese).

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:
robotica;
tecnologie dei sistemi di controllo;
teoria dei sitemi.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di psicologia:
lingua inglese;
pedagogia;
psicologia generale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di ingegneria:
fotogrammetria;
architettura e composizione architettonica.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di lettere e filosofia:
storia moderna;
lettorato di Latino.

Facoltà di medicina e chirurgia:
angiologia.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:
archeologia (metodologia della ricerca archeologica);
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
storia contemporanea;
geografia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:
impianti mineralurgici;
geometra;
propulsione aerospaziale;
processi biotecnologici ambientali;
pianificazione dei trasporti;
disegno;
fluidodinamica.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
elaborazione di immagini.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A3432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, nuove confezioni, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 404/1993 del 29 maggio 1993

Specialità medicinale: «ENZIPAN» (polvere di pancreas) capsule.

Titolare A.I.C.: Ravizza farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa, 35, codice fiscale 08501270154.

Produttore: Nordmark Arzneimittel GmbH nello stabilimento sito in Uetersen (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 40 capsule:
codice: 027510015 (in base 10) 0U7K7Z (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 60 capsule:
codice: 027510027 (in base 10) 0U7K8C (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.:

3) 80 capsule:
codice: 027510039 (in base 10) 0U7K8R (in base 32);
prezzo: L. 50.250 (S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D.L. 17 settembre 1993;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985);

4) 100 capsule:
codice: 027510041 (in base 10) 0U7K8T (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

5) 120 capsule:
codice: 027510054 (in base 10) 0U7K96 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

una capsula contiene: polvere di pancreas corrispondente a: lipasi 25000 U.pH.Eur, amilasi 22500 U.Ph.Eur, proteasi 1250 U.Ph.Eur, eccipienti: lattosio mg 80.2500, copolimero di acido polimetacrilico e di esteri acrilici mg 40,7500, talco mg 40,7500, cellulosa microcristallina mg 35,7500, polivinilpirrolidone mg 11,8100, citrato di trietile mg 8,1500, silice colloidale anidra mg 5,0000, magnesio stearato mg 3,9400, esteri di acido montanico e di etandiolo (cera dura E) mg 0,6250, emulsione di polidimetilsilossano e di biossido di silicio mg 0,2250; costituenti la capsula: gelatina mg 110.6448, eritrosina mg 1,3440, blu patent V mg 0,0112.

Indicazioni terapeutiche:

insufficienze pancreatiche esocrine dell'adulto e del bambino (insufficienza nella digestione degli alimenti);

mucoviscidosi;
pancreatite cronica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 412/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «NAVOBAN» (tropisetron cloridrato) nelle forme IV fiala (infusione) e capsule da 5 mg;

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1 - codice fiscale 07195130153;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala da 5 mg/5 ml uso endovenoso (infusione):
numeri A.I.C.: 028456010 (in base 10) 0V4F2B (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 5 capsule 5 mg:
numeri A.I.C.: 028456022 (in base 10) 0V4F2Q (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

3) 10 capsule 5 mg:
numeri A.I.C.: 028456034 (in base 10) 0V4F32 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene: principio attivo: tropisetron cloridrato 1,1282 mg (pari a 1 mg di tropisetron). Eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

una capsula contiene: principio attivo: tropisetron cloridrato 5,640 mg (pari a 5 mg di tropisetron).

Eccipienti: silice precipitata, magnesio stearato, amido di mais, lattosio. Costituenti della capsula: pigmento ossido di ferro giallo, titanio biossido, gelatina.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e controllo della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia antitumorale.

Profilassi e trattamento dell'emesi post-operatoria;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 413/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «ENDOPROL» (tropisetron cloridrato) nelle forme IV fiala (infusione) e capsule da 5 mg;

Titolare A.I.C.: Wander S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Meucci, 39 - codice fiscale 00756550158;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala da 5 mg/5 ml uso endovenoso (infusione):
numeri A.I.C.: 028638017 (in base 10) 0V9YU1 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 5 capsule 5 mg:
numeri A.I.C.: 028638029 (in base 10) 0V9YUF (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

3) 10 capsule 5 mg:
numeri A.I.C.: 028638031 (in base 10) 0V9YUH (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene: principio attivo: tropisetron cloridrato 1,1282 mg (pari a 1 mg di tropisetron). Eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

una capsula contiene: principio attivo: tropisetron cloridrato 5,640 mg (pari a 5 mg di tropisetron).

Eccipienti silice precipitata, magnesio stearato, amido di mais, lattosio. Costituenti della capsula: pigmento ossido di ferro giallo, titanio biossido, gelatina.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e controllo della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia antitumorale.

Profilassi e trattamento dell'emesi post-operatoria.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 414/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «ENDOSTEM» (tropisetron cloridrato) nelle forme IV fiala (infusione) e capsule da 5 mg;

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5 - codice fiscale 00404510588;

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Milano, via B. Quaranta, 12;

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala da 5 mg/5 ml uso endovenoso (infusione):
n.ri A.I.C.: 028540019 (in base 10) 0V6Z3M (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 5 capsule 5 mg:
n.ri A.I.C.: 028540021 (in base 10) 0V6Z3P (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

3) 10 capsule 5 mg:
n.ri A.I.C.: 028540033 (in base 10) 0V6Z41 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

composizione:

1 ml di soluzione contiene: principio attivo: tropisetron cloridrato 1,1282 mg (pari a 1 mg di tropisetron). Eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

una capsula contiene: principio attivo: tropisetron cloridrato 5,640 mg (pari a 5 mg di tropisetron).

Eccipienti silice precipitata, magnesio stearato, amido di mais, lattosio. Costituenti della capsula: pigmento ossido di ferro giallo, titanio biossido, gelatina;

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e controllo della nausea e del vomito indotti dalla chemioterapia antitumorale.

Profilassi e trattamento dell'emesi post-operatoria;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 415/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «OTRIVIN OFTA» (xilometazolina cloridrato) collirio.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via E. Mattei, 17, codice fiscale 01637810126.

Produttore: Dispersa AG nello stabilimento sito in Hettlingen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

flacone contagocce da 10 ml;
codice: 023756017 (in base 10) 0VFL1K (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione: 1 ml contiene: Xilometazolina cloridrato 1 mg; eccipienti: benzalconio cloruro 0,2 mg acido borico 17,0 mg, borace 0,4 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Otrivin Ofta è indicato nel trattamento delle forme di arrossamento, lacrimazione, bruciore e prurito agli occhi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992.

Altre condizioni: la specialita medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 416/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «ISIFLUZONALE SPLIT» (vaccino antinfluenzale polivalente a virus disaggregato).

Titolare A.I.C.: Istituto Sierovaccinogeno Italiano I.S.I. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca) - codice fiscale 03350950634;

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Sant'Antimo (Napoli);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala ml 0,5:
n.ri A.I.C.: 028722015 (in base 10) 0VDJUZ (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 1 fiala siringa ml 0,5:
n.ri A.I.C.: 028722027 (in base 10) 0VDJVC (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione: una dose da ml 0,5 contiene: principio attivo: antigeni della emoagglutinina titolati contro standard internazionale dei seguenti ceppi di virus influenzali:

Virus A/Beijing/353/89 H_3 N_2 mcg 10
Virus A/Singapore/6/86 H_1 N_1 mcg 10
Virus B/Yamagata/16/88 mcg 10.

Eccipienti: cloruro di sodio 4,5 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml. 0,5. Conservante: sodio Etilmercurio-tiosalicilato 1:10.000.

Indicazioni terapeutiche: Immunoprofilassi attiva contro l'influenza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993

Decreto n. 417/1993 del 1° giugno 1993

Prodotto: «INFLUVAC S» (vaccino antinfluenzale contenente subunità) iniettabile;

Titolare A.I.C.: Solvay Duphar B.V., Weesp, Paesi Bassi, rappresentata in Italia dalla Società UCM Unione Chimica Medicamenti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Marco Polo, 38 - Codice fiscale 05075810019;

Produttore: società estera titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Weesp, Paesi Bassi;

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala siringa (per pronto impiego) da 0,5 ml:
n.ri A.I.C.: 028851018 (in base 10) 0VJGUB (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile S.S.N.

2) 10 fiale siringhe (per pronto impiego) da 0,5 ml cad.:
numeri A.I.C.: 028851020 (in base 10) 0VJGUD (in base 32).
classificazione: medicinale non prescrivibile S.S.N.

Composizione: 0,5 ml contengono:

Ceppo A/Singapore/6/86 H_1 N_1 mcg 15 HA
Ceppo A/Beying/353/89 H_3 N_2 mcg 15 HA
Ceppo B/Yamagata/16/88 mcg 15 HA

o ceppi equivalenti di antigeni.

Thimerosal mg 0,05 (come conservante).

Indicazioni terapeutiche: Immunoprofilassi attiva dell'influenza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 418/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «CURAVEN» (glicosidi triterpenici) capsule.

Titolare A.I.C.: Biomedica Foscama Industria Chimico Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina km 14,500, codice fiscale n. 00408870582.

Produttore: Klinge Pharma GmbH nello stabilimento sito in Monaco (Germania); le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., sia nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina km 15, sia nello stabilimento comune sito in Ferentino (Frosinone), via Morolese, 87.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art 19 comma 4 legge n 67 1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539 1992

30 capsule

codice 027855016 (in base 10) 0UL258 (in base 32),

prezzo L 17 000 (S O alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992) A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D L n 179 1993

classificazione medicinale prescrivibile dal S S N, con decorrenza immediata La quota di partecipazione alla spesa e fissata nella misura del 50%

Composizione una capsula contiene estratto secco standardizzato di ippocastano semi mg 300 (pari a glicosidi triterpenici mg 50) Eccipienti destrina mg 42,94, copolimero di vinilpirrolidone-vinilacetato 60 40 mg 34,34, dibutil-ftalato mg 0,87, poli (etilacrilato, metilmetacrilato, trimetilammonio-etilmetacrilato cloruro) 1 2 0,1 150 000 mg 10,17 poli (etilacrilato, metilmetacrilato, trimetilammonio-etilmetacrilato cloruro) 1 2 0 2 150 000 mg 0,91, talco mg 24,05 Componenti della capsula di gelatina gelatina mg 80,46, acqua depurata mg 13,72, titanio biossido E 171 mg 0,39, ferro ossido rosso E 172 mg 1,55, ferro ossido giallo E 172 mg 0,35, ferro ossido nero E 172 mg 0,39, chinolina giallo E 104 mg 1,05, indigotina E 132 mg 0,09

Indicazioni terapeutiche

Quadri di insufficienza venosa cronica, di varia origine degli arti inferiori e loro manifestazioni senso di peso e di tensione, parestesie, dolori, crampi ai polpacci, prurito, edemi perimalleolari, alterazioni cutanee e disturbi trofici

Varici e sindromi varicose

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4, decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993

Decreto n 419 1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «ARTROMED» (amtolmetine guacil) nella forma compresse 600 mg

Titolare A.I C Medosan Industrie Biochimiche Riunite S r l, con sede e domicilio fiscale in Albano Laziale (Roma), via di Cancelleria, 12, codice fiscale n 00651240582

Produttore la società titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Albano Laziale (Roma), via di Cancelleria, 12

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67 1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539 1992

1) 20 compresse 600 mg

codice 027834011 (in base 10) 0UKFNV (in base 32),

classificazione medicinale non prescrivibile dal S.S.N

2) 30 compresse 600 mg

codice: 027834023 (in base 10) 0UKFP7 (in base 32),

prezzo: L 46 000 (S.O alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D L n 179 1993;

classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa e fissata nella misura del 50%

Composizione

principio attivo: 2-metossifenil 1-metil 5 p-metilbenzoil pirrol-2-acetamido acetato mg 600 Eccipienti lattosio mg 200, sodio amido glicolato mg 40, magnesio stearato mg 10,

indicazioni terapeutiche artrite reumatoide, osteoartrite, reumatismo extra-articolare, dolore post-operatorio,

classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993

Decreto n 420 1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «ADVIL» (ibuprofene), nella forma confetti

Titolare A I C.. Whitehall Italia S p a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Puccini, 3, codice fiscale n. 00735010159.

Produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società Wyeth-Pharma GmbH nello stabilimento sito in Munster (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992.

10 confetti × mg 200

codice 028666016 (in base 10) 0VBU50 (in base 32),

classificazione medicinale non prescrivibile dal S S N

Composizione ogni confetto contiene ibuprofene mg 200 Eccipienti amido di mais mg 60,0, silice colloidale mg 7,0, polividone mg 8,0, cellulosa microcristallina mg 13,0, stearato di magnesio mg 6,0, acido stearico mg 2,0, carbossimetilcellulosa sodica mg 10,0, saccarosio mg 130,572, talco mg 61,244, carbonato di calcio mg 44,6, biossido di titanio E 171 mg 4,737, gomma arabica mg 8,271, gomma adragante mg 0,510, eudragit E (polidimetilamminoetilmetacrilato-polimetacrilato) mg 0,066

Indicazioni terapeutiche dolori di varia origine e natura (mal di testa, mal di denti, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori mestruali)

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art 3 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993

Decreto n 421/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «ESOLUT» (progesterone) nella forma crema ginecologica con applicatori

Titolare A I C Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A C R A F S p a, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Amelia, 70, codice fiscale n 03907010585

Produttore la società titolare dell'A I C, nello stabilimento consortile sito in Ancona, s s 16 Adriatica, km 303

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539 1992.

tubo 30 g di crema ginecologica con 6 applicatori

codice 027797012 (in base 10) 0UJ9JN (in base 32),

classificazione medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S.N prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S N.

Composizione 100 g di crema contengono: progesterone g 2,5, eccipienti: decile oleato g 15, vaselina bianca g 10, esteri di acidi grassi ad alto peso molecolare g 7,50, glicole propilenico g 3,50, magnesio solfato g 0,50, metile p-idrossibenzoato g 0,15, acido benzoico g 0,30, essenza di rosa 0,07, acqua depurata q b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche insufficienza luteinica assoluta o relativa

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992

. Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993

Decreto n 422/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «BIVITOX 400» (uridin-5-difosfoglucosio) iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso;

Titolare A.I C Laboratorio Terapeutico M.R. S r.l. con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Domenico Veneziano, 13, codice fiscale n 00482630480

Produttore società titolare dell'A I C, nello stabilimento sito in Firenze, via D Veneziano, 13

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539 1992

5 fiale liof mg 400 + 5 fiale ml 3 di solv.

codice 028954016 (in base 10) 0VMMF0 (in base 32);

classificazione medicinale non prescrivibile dal S S N

Composizione

ogni fiala liofilizzata contiene uridin-5-difosfoglucosio (UDPG) sale bisodico diidrato mg 456.4 equivalente a uridin-5-difosfoglucosio (UDPG) mg 400. Eccipienti: glicina mg 200;

ogni fiala solvente contiene acqua per preparazioni iniettabili ml 3.

Indicazioni terapeutiche iperbilirubinemie primitive e secondarie - Intossicazioni da parte di sostanze o medicamenti la cui metabolizzazione e legata a processi di glicuronoconiugazione

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993.

Decreto n 423/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «NITRALFA» (isosorbide-5-Mononitrato) compresse divisibili

Titolare A.I.C Malesci Istituto Farmacobiologico S p.a , con sede e domicilio fiscale in Firenze, via N Porpora, 22/24, codice fiscale n 00408570489

Produttore titolare dell'A I C , nello stabilimento sito in Firenze, via Paisiello, 8/10

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992

30 compresse divisibili.

codice 026515015 (in base 10) 0T9RL7 (in base 32),

prezzo L. 15 500 (S O alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992) A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D L. n 179/1993.

classificazione medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza immediata e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D M. 7 marzo 1985 (S S alla G U n. 71 del 23 marzo 985). Ai sensi dell'art 10, comma 2, del D.L. n 463/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione

ogni compressa divisibile contiene: isosorbide-5-mononitrato mg 40, eccipienti. lattosio mg 160, cellulosa microgranulare mg 82,5, amido mg 10, talco mg 5, magnesio stearato mg 2,5

Indicazioni terapeutiche

Terapia d'attacco e di mantenimento dell'insufficienza coronarica, prevenzione degli attacchi di angina pectoris. Trattamento postinfarto cardiaco e dell'insufficienza cronica del miocardio anche in associazione a cardiotonici e diuretico. Per il suo profilo farmacologico la sostanza non e idonea al controllo di episodi stenocardici acuti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993.

Decreto n 424/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «GLUTATOX» (glutatione ridotto) iniettabile liofilizzato da 300 mg e iniettabile liofilizzato da 600 mg.

Titolare A I.C : Istituto Chimico Internazionale Dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Salaria, 1240, codice fiscale n 00399680586.

Produttore Biomedica Foscama S p a , nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina, km 14,500

i controlli ed il confezionamento vengono effettuati dalla società titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Roma, via Salaria, 1240.

Confezioni autorizzate, n ri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992:

10 fl di liof. da 300 mg + 10 f. di solv. da 3 ml:

n ri A I C : 028350015 (in base 10) 0V15KZ (in base 32),

prezzo. L 20.400.

Classificazione medicinale prescrivibile dal S S.N con decorrenza immediata. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D L. n. 463/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito

10 fl. di liof. da 600 mg + 10 f. di solv da 4 ml:

n.ri A.I.C.: 028350027 (in base 10) 0V15LC (in base 32),

prezzo: L. 32.450.

Classificazione medicinale prescrivibile dal S S N con decorrenza immediata. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D L. n. 463/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S O alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992 Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D L n 179/1993.

Composizione

ogni flacone da 300 mg contiene principio attivo glutatione ridotto sale monosodico mg 323 (pari a glutatione ridotto mg 300). Fiala solvente acqua per preparazioni iniettabili ml 3.

ogni flacone da 600 mg contiene. principio attivo glutatione ridotto sale monosodico mg 646 (pari a glutatione ridotto mg 600) Fiala solvente: acqua per preparazioni iniettabili ml 4

Indicazioni terapeutiche.

Coadiuvante nelle intossicazioni dal alcool etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici antineoplastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetamolo)

Coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzanti.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993

Decreto n 425/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «NAVELBINA» (vinorelbina), nella forma iniettabile uso endovenoso.

Titolare A.I C . Pierre Fabre Medicament - Boulogne - Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pierre Fabre Italia S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via G G Winchelmann, 1, codice fiscale n. 001538130152.

Produttore: la produzione della specialità è effettuata dalla società Pierre Fabre Medicament nello stabilimento sito in Boulogne - Parigi (Francia)

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992

flacone da mg 10/1 ml:

n.ri A.I.C.: 027865017 (in base 10) 0ULCXT (in base 32);

prezzo. L. 62.500.

Classificazione medicinale non prescrivibile dal S S N

flacone da mg 50/5 ml:

n.ri A.I.C.: 027865070 (in base 10) 0ULCZG (in base 32);

prezzo: L 305 400.

Classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N. (Ai prezzi su indicati si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993).

Composizione

iniettabile uso endovenoso da mg 10/1 ml. un flacone contiene: vinorelbina bitartrato mg 13,85 (pari a vinorelbina mg 10) Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

iniettabile uso endovenoso da mg 50/5 ml: un flacone contiene: vinorelbina bitartrato mg 69,25 (pari a vinorelbina mg 50) Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q b a 5 ml

Indicazioni terapeutiche carcinoma polmonare non a piccole cellule.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero ed in case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993

Decreto n. 426/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «FASPIC» (ibuprofene arginina) bustine mg 400 e mg 600

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, n 9, codice fiscale n. 03804220154

Produttore: Zambon Group S p a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C , classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992.

1) 30 bustine mg 400:

n.ri A.I.C.: 026916039 (in base 10) 0TPF67 (in base 32),

classificazione: medicinale prescrivibile dal S S.N. a decorrere dal 1° gennaio 1994;

2) 20 bustine mg 600:

n. A.I.C.: 026916041 (in base 10) 0TPF69 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Per le predette confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 bustina da mg 400 contiene: principi attivi: ibuprofene mg 400, l-arginina mg 370; eccipienti: sodio bicarbonato mg 200, saccarina sodica mg 20, aspartame mg 60, aroma albicocca mg 180, saccarosio mg 1770;

1 bustina da mg 600 contiene: principi attivi: ibuprofene mg 600, l-arginina mg 555; eccipienti: sodio bicarbonato mg 300, saccarina sodica mg 20, aspartame mg 60, aroma albicocca mg 180, saccarosio mg 1285.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e post-partum, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi;

forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still;

forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.);

forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolonevriti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 427/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «FENPIC» (ibuprofene arginina) bustine mg 400 e mg 600.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica n. 3/A, codice fiscale 00204260285.

Produttore: Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 30 bustine mg 400:

n. A.I.C.: 028175038 (in base 10) 0UVUPY (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 20 bustine mg 600:

n. A.I.C.: 028175040 (in base 10) 0UVUQ0 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

Per le predette confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 bustina da mg 400 contiene: principi attivi: ibuprofene mg 400, l-arginina mg 370; eccipienti: sodio bicarbonato mg 200, saccarina sodica mg 20, aspartame mg 60, aroma albicocca mg 180, saccarosio mg 1770;

1 bustina da mg 600 contiene: principi attivi: ibuprofene mg 600, l-arginina mg 555; eccipienti: sodio bicarbonato mg 300, saccarina sodica mg 20, aspartame mg 60, aroma albicocca mg 180, saccarosio mg 1285.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia e post-partum, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi;

forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still;

forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.);

forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolonevriti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 431/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale «BIAFERONE» (interferon alfa da leucociti umani normali), nelle forme: iniettabile da 1.000.000 U.I./1 ml, pomata gel da 2.000.000 U.I./2 g e collirio da 3.000.000 U.I./1 ml.

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 00883180465.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Sant'Antimo (Napoli), s.s. 7/bis, km 19,500.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., prezzi, classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala-siringa da 1.000.000 U.I./1 ml,

n. A.I.C.: 027929064 (in base 10) 0UNBFP (in base 32);

prezzo: L. 54.100;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 463/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

2) 1 tubetto da g 2 di pomata/gel da 2.000.000 U.I.;

n. A.I.C.: 027929049 (in base 10) 0UNBGT (in base 32);

prezzo: L. 91.150;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985);

3) 1 flacone/dispenser di collirio da 3.000.000 U.I.;

n. A.I.C.: 027929052 (in base 10) 0UNBGV (in base 32);

prezzo: L. 136.700;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi di applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

1 fiala siringa da 1 ml da 1.000.000 U.I. contiene: principio attivo: interferone umano di tipo alfa da leucociti U.I. 1.000.000. Stabilizzanti: soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0,15 M q.b. a 1 ml;

1 tubetto da g 2 di pomata/gel contiene: principio attivo: interferone umano di tipo alfa da leucociti normali U.I. 2.000.000. Eccipienti: carbossimetilcellulosa mg 400, glicerina mg 400, carbopol mg 400, acqua distillata q b. a g 2;

1 flacone/dispenser di collirio contiene: principio attivo: interferone umano di tipo alfa prodotto da leucociti U.I. 3.000.000. Eccipienti: metilcellulosa mg 200, soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0.15 M q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: BIAFERONE in forma iniettabile è indicato nel trattamento di:

a) neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione;

linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica;

b) neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche; sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

c) malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg;

epatite cronica non-A non-B: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva non-A non-B con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico. Non sono dimostrati benefici a lungo termine sui quadri clinico ed istologico;

condilomatosi acuminata.

BIAFERONE pomata/gel è indicato nella terapia di:

condilomatosi acuminata e piana; papillomi;

affezioni cutanee e mucose da virus herpes (labiale, genitale e zoster).

BIAFERONE collirio è indicato nella terapia di:

cheratocongiuntivite virale (da adenovirus e da herpes virus).

Classificazione ai fini della fornitura: fiale iniettabili: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8 decreto legislativo n. 539/1992).

Collirio e pomata/gel: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 432/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «HAIMAFERONE» (interferon alfa da leucociti umani normali), nelle forme: iniettabile da 1.000.000 U.I./1 ml, pomata gel da 2.000.000 U.I./2 g e collirio da 3.000.000 U.I./1 ml.

Titolare A.I.C.: Aima-Derivati S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca), codice fiscale 00883190464.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Sant'Antimo (Napoli), s.s. 7/bis, km 19,500.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 fiala-siringa da 1.000.000 U.I./1 ml:

n. A.I.C.: 027930066 (in base 10) 0UNCDZ (in base 32);

prezzo: L. 54.100;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

2) 1 tubetto da g 2 di pomata/gel da 2.000.000 U.I.:

n. A.I.C.: 027930041 (in base 10) 0UNCFT (in base 32);

prezzo: L. 91.150;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985);

3) 1 flacone/dispenser di collirio da 3.000.000 U.I.:

n. A.I.C.: 027930054 (in base 10) 0UNCG6 (in base 32);

prezzo: L. 136.700;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto legislativo n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

1 fiala siringa da 1 ml da 1.000.000 U.I. contiene: principio attivo: interferone umano di tipo alfa da leucociti U.I. 1.000.000. Stabilizzanti: soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0.15 M q.b. a 1 ml;

1 tubetto da g 2 di pomata/gel contiene: principio attivo: interferone umano di tipo alfa da leucociti normali U.I. 2.000.000. Eccipienti: carbossimetilcellulosa mg 400, glicerina mg 400, carbopol mg 400, acqua distillata q.b. a g 2;

1 flacone/dispenser di collirio contiene: principio attivo: interferone umano di tipo alfa da leucociti U.I. 3.000.000. Eccipienti: metilcellulosa mg 200, soluzione fisiologica tamponata a pH 7,2 con tampone fosfato 0.15 M q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: HAIMAFERONE in forma iniettabile è indicato nel trattamento di:

a) neoplasie del sistema linfatico ed emopoietico:

leucemia a cellule capellute (tricoleucemia);

mieloma multiplo: terapia di mantenimento per i pazienti in remissione obiettiva della malattia dopo trattamento di induzione;

linfoma non Hodgkin: nel linfoma follicolare ad elevata massa neoplastica come integrazione della chemioterapia con doxorubicina, ciclofosfamide, teniposide e prednisolone;

micosi fungoide;

leucemia mieloide cronica;

b) neoplasie solide:

sarcoma di Kaposi nei pazienti affetti da AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) senza storia di infezioni opportunistiche; sensibile giovamento è stato riscontrato in una parte di pazienti affetti da carcinoma renale e melanoma maligno;

c) malattie virali:

epatite B: trattamento di pazienti adulti con epatite cronica attiva B che presentano markers di replicazione virale, ad esempio positivi per HBV-DNA, DNA polimerasi o HBeAg;

epatite cronica non-A non-B: riduzione a breve termine dell'attività della malattia in pazienti adulti con epatite cronica attiva non-A non-B con elevati enzimi epatici e senza scompenso epatico. Non sono dimostrati benefici a lungo termine sui quadri clinico ed istologico;

condilomatosi acuminata.

HAIMAFERONE pomata/gel è indicato nella terapia di:

condilomatosi acuminata e piana; papillomi;

affezioni cutanee e mucose da virus herpes (labiale, genitale e zoster).

HAIMAFERONE collirio è indicato nella terapia di:

cheratocongiuntivite virale (da adenovirus e da herpes virus).

Classificazione ai fini della fornitura: fiale iniettabili: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri (art. 8 decreto legislativo n. 539/1992).

Collirio e pomata/gel: medicinali soggetti a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 433/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «TORADIUR» (Torasemide) compresse divisibili e iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Uguzzone n. 5, codice fiscale 04843650153.

Produttore. società titolare dell'A I C nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà km 0,750.

Confezioni autorizzate, numero A I C, prezzi, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992.

1) 14 compresse divisibili mg 10;

n. A.I C.. 028252017 (in base 10) 0UY5VK (in base 32),

prezzo· L. 17 450,

classificazione· medicinale prescrivibile dal S S.N. a decorrere dal 1° ottobre 1993;

2) 5 fiale mg 10 ml 2 per uso endovenoso,

n. A I C 028252029 (in base 10) 0UY5VX (in base 32),

prezzo. L. 10 050,

classificazione medicinale prescrivibile dal S S N a decorrere dal 1° ottobre 1993,

3) 1 fiala mg 200 ml 20 per infusione endovenosa lenta;

n. A I C. 028252031 (in base 10) 0UY5VZ (in base 32),

prezzo· L 28 650,

classificazione medicinale prescrivibile dal S S.N. a decorrere dal 1° ottobre 1993. I prezzi su indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto legislativo n. 179/1993.

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S N.

Composizione·

1 compressa divisibile contiene· torasemide 10 mg, eccipienti. lattosio 116 mg, amido di mais 32 mg, silice precipatata 1,2 mg, magnesio stearato 0,8 mg;

1 fiala contiene· torasemide 10 mg (pari a 10,631 mg di sale sodico), eccipienti sodio idrossido 0,05 mg, trometamolo 0,25 mg, polietilenglicole 400 225 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 2,

1 fiala ml 20 contiene: torasemide 200 mg (pari a 212,62 mg di sale sodico); eccipienti sodio idrossido 0,85 mg, trometamolo 1 mg, polietilenglicole 400 2250 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 20;

Indicazioni terapeutiche:

edemi di origine cardiaca, epatica e renale. Edema polmonare acuto Ascite. Insufficienza cardiaca congestizia. Insufficienza renale acuta (oliguria), insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica. Le fiale da 200 mg per infusione sono indicate solo nei pazienti con insufficienza renale in fase non anurica.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto· 16 giugno 1993.

Decreto n. 434/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «DIURESIX» (torasemide) compresse divisibili e iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I C · A Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n 3, codice fiscale 00395270481

Produttore: Boehringer Mannheim Italia S p a nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà km 0,750.

Confezioni autorizzate, numero A I C, prezzi, classificazione, ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67 1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539 1992:

1) 14 compresse divisibili mg 10,

n. A I.C 028262018 (in base 10) 0UYHN2 (in base 32);

prezzo L 17.450;

classificazione. medicinale prescrivibile dal S S N. a decorrere dal 1° ottobre 1993,

2) 5 fiale mg 10 ml 2 per uso endovenoso;

n. A I C 028262020 (in base 10) 0UYHN4 (in base 32);

prezzo· L. 10 050;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S N. a decorrere dal 1° ottobre 1993,

3) 1 fiala mg 200 ml 20 per infusione endovenosa lenta;

n. A.I.C.: 028262032 (in base 10) 0UYHNJ (in base 32);

prezzo L. 28 650;

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. a decorrere dal 1° ottobre 1993. I prezzi su indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 1° marzo 1993. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto legislativo n. 179/1993.

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S N il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S N

Composizione·

1 compressa divisibile contiene: torasemide 10 mg, eccipienti: lattosio 116 mg, amido di mais 32 mg, silice precipitata 1,2 mg, magnesio stearato 0,8 mg,

1 fiala contiene: torasemide 10 mg (pari a 10,631 mg di sale sodico), eccipienti· sodio idrossido 0,05 mg, trometamolo 0,25 mg, polietilenglicole 400 225 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 2;

1 fiala ml 20 contiene: torasemide 200 mg (pari a 212,62 mg di sale sodico); eccipienti· sodio idrossido 0,85 mg, trometamolo 1 mg, polietilenglicole 400 2250 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 20,

Indicazioni terapeutiche:

edemi di origine cardiaca, epatica e renale. Edema polmonare acuto Ascite. Insufficienza cardiaca congestizia. Insufficienza renale acuta (oliguria), insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica Le fiale da 200 mg per infusione sono indicate solo nei pazienti con insufficienza renale in fase non anurica.

Classificazione ai fini della fornitura· medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto. 16 giugno 1993

Decreto n 435/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale. «TORANORM» (torasemide) compresse divisibili e iniettabile per uso endovenoso

Titolare A.I.C.. Serpero S p.a, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Majno n 40, codice fiscale 00826830150.

Produttore Boehringer Mannheim Italia S p a. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà, km 0,750.

Confezioni autorizzate, numero A I C. classificazione, ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992.

1) 14 compresse divisibili mg 10,

n A.I.C.. 028599013 (in base 10) 0V8SR5 (in base 32);

classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N a decorrere dal 1° ottobre 1993;

2) 5 fiale mg 10 ml 2 per uso endovenoso;

n. A I C.: 028599025 (in base 10) 0V8SRK (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S N a decorrere dal 1° ottobre 1993,

3) 1 fiala mg 200 ml 20 per infusione endovenosa lenta;

n. A.I C.: 028599037 (in base 10) 0V8SRX (in base 32);

classificazione· medicinale prescrivibile dal S.S.N. a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S.N.

Composizione:

1 compressa divisibile contiene: torasemide 10 mg; eccipienti: lattosio 116 mg, amido di mais 32 mg, silice precipitata 1,2 mg, magnesio stearato 0,8 mg;

una fiala contiene torasemide 10 mg (pari a 10,631 mg di sale sodico), eccipienti: sodio idrossido 0,05 mg, trometamolo 0,25 mg, polietilenglicole 400 225 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a ml 2,

una fiala ml 20 contiene torasemide 200 mg (pari a 212,62 mg di sale sodico), eccipienti: sodio idrossido 0,85 mg, trometamolo 1 mg, polietilenglicole 400 2250 mg, acqua per preparazioni iniettabili q b a ml 20

Indicazioni terapeutiche

edemi di origine cardiaca, epatica e renale Edema polmonare acuto Ascite. Insufficienza cardiaca congestizia Insufficienza renale acuta (oliguria), insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica. Le fiale da 200 mg per infusione sono indicate solo nei pazienti con insufficienza renale in fase non anurica.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993

Decreto n. 436/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale. «DIURAL» (torasemide) compresse divisibili e iniettabile per uso endovenoso.

Titolare A.I C.: Istituto farmacobiologico Malesci S p a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora n 22, codice fiscale n 00408570489.

Produttore: Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale della Libertà, km 0,750.

Confezioni autorizzate, numero A I C, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12. comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992.

1) 14 compresse divisibili mg 10,
n. A.I C.: 028721013 (in base 10) 0VDHVP (in base 32); classificazione. medicinale prescrivibile dal S S N. a decorrere dal 1° ottobre 1993;

2) 5 fiale mg 10 ml 2 per uso endovenoso·
n A I.C.: 028721025 (in base 10) 0VDHW1 (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. a decorrere dal 1° ottobre 1993;

3) 1 fiala mg 200 ml 20 per infusione endovenosa lenta
n A.I.C.: 028721037 (in base 10) 0VDHWF (in base 32); classificazione. medicinale prescrivibile dal S S N a decorrere dal 1° ottobre 1993.

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S S N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 compressa divisibile contiene: torasemide 10 mg; eccipienti: lattosio 116 mg, amido in mais 32 mg, silice precipitata 1,2 mg, magnesio stearato 0,8 mg,

1 fiala contiene· torasemide 10 mg (pari a 10,631 mg di sale sodico); eccipienti: sodio idrossido 0,05 mg, trometamolo 0,25 mg, polietilenglicole 400 225 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 2,

1 fiala ml 20 contiene. torasemide 200 mg (pari a 212,62 mg di sale sodico); eccipienti: sodio idrossido 0,85 mg, trometamolo 1 mg, polietilenglicole 400 2250 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 20.

Indicazioni terapeutiche. edemi di origine cardiaca, epatica e renale. Edema polmonare acuto. Ascite. Insufficienza cardiaca congestizia. Insufficienza renale acuta (oliguria), insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica. Le fiale da 200 mg per infusione sono indicate solo nei pazienti con insufficienza renale in fase non anurica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 437/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale. «DIDRO-KIT» nella forma compresse.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via G. Bechi, 3, codice fiscale n. 03064040482.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze, via G. Bechi, 3

Confezioni autorizzate, numero A I.C, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992

1) 14 compresse 400 mg + 76 compresse 1250 mg,
n. A I.C: 028148017 (in base 10) 0UV09K (in base 32), classificazione: medicinale prescrivibile dal S S N. a decorrere dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S N il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S S N

Composizione

1 compressa di etidronato bisodico contiene principio attivo: etidronato bisodico 400,0 mg, eccipienti cellulosa microcristallina 85,0 mg, amido pregelatinizzato 20,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg;

1 compressa di carbonato di calcio contiene:

a) nucleo: principi attivo calcio carbonato (equivalente a 500 mg di calcio) 1250,0 mg; eccipienti. amido pregelatinizzato 79,8 mg, sodio amido glicolato 29,6 mg, blu indigotina 1,25 mg, magnesio stearato 3,35 mg;

b) rivestimento. polietilenglicol 3350 13,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 13,0 mg, polisorbato 80 0,65 mg, colorante blu 1,75 mg

Indicazioni terapeutiche· osteoporosi postmenopausale· prevenzione e trattamento della perdita ossea, allo scopo di ridurre il rischio di fratture osteoporotiche

Classificazione ai fini della fornitura. medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto· 16 giugno 1993

Decreto n 438/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «OSTEOZAM-KIT» compresse

Titolare A.I.C. Zambon Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale n. 03804220154.

Produttore: Procter e Gamble Pharmaceuticals Italia S.p a. nello stabilimento di Firenze.

Confezione autorizzata, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992:

1) 14 compresse etidronato bisodico 400 mg + 76 compresse calcio carbonato 1250 mg:
n. A.I.C.: 028711012 (in base 10) 0VD634 (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S S N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 compressa di etidronato bisodico contiene: principio attivo: etidronato bisodico 400,0 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 85,0 mg, amido pregelatinizzato 20,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg;

1 compressa di carbonato di calcio contiene: nucleo - principio attivo: calcio carbonato 1250,0 mg; eccipienti: amido pregelatinizzato 79,8 mg, sodio amido glicolato 29,6 mg, blu indigotina 1,25 mg, magnesio stearato 3,35 mg;

rivestimento: polietilenglicol 3350 13,0 mg, idrossipropilmetilcellulosa 13,0 mg, polisorbato 80 0,65 mg, colorante blu 1,75 mg.

Indicazioni terapeutiche: osteoporosi postmenopausale: prevenzione e trattamento della perdita ossea, allo scopo di ridurre il rischio di fratture osteoporotiche

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 439/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «EUTIMIL» (paroxetina) compresse mg 20.

Titolare A.I.C.: Asahi Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Menabrea, 20, codice fiscale n. 01216230159.

Produttore: produzione sia da parte della società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Baranzate di Bollate (Milano) sia da parte della società estera SmithKline Beecham nello stabilimento sito in Crawley (UK) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (blisteraggio ed astucciamento) presso il succitato stabilimento comune di Baranzate di Bollate.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzo classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

12 compresse mg 20:

numeri A.I.C.: 027964016 (in base 10) 0UPDMJ (in base 32); prezzo: L. 38.900 (S.O. *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992), a tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993.
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 5, decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene: paroxetina cloridrato mg 22,88 corrispondente a paroxetina mg 20. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato mg 244,12; idrossipropilmetilcellulosa 2910 mg 15; sodio carbossimetilamido mg 15; magnesio stearato mg 3. Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa mg 6,9; titanio biossido (E171) mg 3,3; polietilenglicole 400 mg 0,9; polietilenglicole 6000 mg 0,1; polisorbato 80 (E433) mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche: Eutimil è indicato nel trattamento della depressione di tutti i tipi, compresa la depressione accompagnata da ansietà.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 440/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «ROTIL» (Niperotidina cloridrato) compresse da 230 e 460 mg.

Titolare A.I.C.: Bioprogress S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 20 compresse da 230 mg;
n. A.I.C.: 028246015 (in base 10) 0UXZZZ (in base 32);
prezzo: L. 35.700;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985);

2) 10 compresse da 460 mg:
n. A.I.C.: 028246027 (in base 10) 0UY00C (in base 32);
prezzo: L. 35.350;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata e con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985); i prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

ogni compressa da 230 mg contiene: principio attivo: niperotidina cloridrato pari a mg 212 di Niperotidina mg 230; eccipienti: polivinilpirrolidone mg 10, cellulosa microcristallina mg 122, silice precipitata mg 10, amido modificato (primogel) mg 18, magnesio stearato mg 10, idrossipropilcellulosa mg 14, biossido di titanio mg 4, talco mg 1,8, polietilenglicole mg 1,2;

ogni compressa da 460 mg contiene: principio attivo: niperotidina cloridrato pari a mg 424 di Niperotidina mg 460; eccipienti: polivinilpirrolidone mg 20, cellulosa microcristallina mg 200, silice precipitata mg 10, amido modificato (primogel) mg 30, magnesio stearato mg 20, idrossipropilcellulosa mg 14, biossido di titanio mg 4, talco mg 1,8, polietilenglicole mg 1,2.

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica benigna, ulcera duodenale, ulcera redicivante e post-operatoria ulcera da stress, sindrome di Zollinger ed Ellison, esofagite da reflusso.

La niperotidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 441/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «CLOVIRAX» (aciclovir) tubo da 3 e 10 g di pomata e compresse.

Titolare A.I.C.: Istituto chimico internazionale Rende S.r.l. con sede legale in Roma, via Salaria, 1240, codice fiscale n. 00399680586.

Produttore

per la preparazione compresse: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma;

per la preparazione pomata: la società Ripari Gero nello stabilimento sito in Siena.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

tubo pomata da 3 g:
n. A.I.C.: 028468015 (in base 10) 0V4STH (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

tubo pomata da 10 g:
n. A.I.C.: 028468041 (in base 10) 0V4SV9 (in base 32);
prezzo: L. 26.650;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

astuccio da 25 compresse da mg 400:
n. A.I.C.: 028468039 (in base 10) 0V4SUT (in base 32);
prezzo: L. 82.300;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi suindicati sono pubblicati nel S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

100 g di pomata contengono: principio attivo: aciclovir g 5. Eccipienti: tefase 1500 g 11, glicerina g 8, olio di vaselina g 4, acido stearico g 3,3, metile p-idrossibenzoato g 0,1, acqua depurata q.b. a g 100;

ogni compressa contiene: principio attivo: aciclovir mg 400. Eccipienti: lattosio mg 150, amido di mais mg 50, polivinilpirrolidone mg 10, magnesio stearato mg 5.

Indicazioni terapeutiche:

per la pomata:

CLOVIRAX pomata è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da Herpes Simplex quali: Herpes genitalis primario o ricorrente ed Herpes labialis;

per le compresse:

per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario o ricorrente;

per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento dell'Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 442/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «DILTIARES» (diltiazem resinato) capsule da 180 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40, cod. fisc. 00678100504.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via Trieste, 40.

Confezioni autorizzate, n.ri A.I.C., prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

16 capsule da 180 mg:
n.ri A.I.C.: 027919012 (in base 10) 0UN0P4 (in base 32);
prezzo: L. 30.000 (S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D.L. 179/1993;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del S.S.N., con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:
ogni capsula contiene: diltiazem resinato pari a mg 180 di diltiazem cloridrato. Ogni capsula è costituita da: eritrosina (E 127) mg 0,16; ferro ossido giallo (E 172) mg 1,46; titanio biossido (E 171) mg 2,26; gelatina mg 93,12.

Indicazioni terapeutiche:
profilassi e terapia della cardiopatia ischemica: angina da sforzo, angina spontanea, angina mista, postumi di infarto miocardico. Ipertensione arteriosa essenziale di grado lieve e moderato;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 443/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «LASSIFAR» (lattulosio cristallino) nelle forme bustine e sciroppo.

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re. Laboratorio farmaceutico Reggiano S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77, codice fiscale 00467860631.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino, 77.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 20 bustine 10 g:
n. A.I.C.: 027627013 (in base 10) 0UC3J5 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 30 bustine 6 g:
n. A.I.C.: 027627025 (in base 10) 0UC3JK (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

3) flacone sciroppo 200 ml:
n. A.I.C.: 027627037 (in base 10) 0UC3JX (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:
bustine g 10:
1 bustina contiene: principio attivo: lattulosio cristallino g 10,00; eccipienti: acido citrico monoidrato mg 60,00, aroma «limone» mg 50,00;
bustine g 6:
1 bustina contiene: principio attivo: lattulosio cristallino g 6,00; eccipienti: acido citrico monoidrato mg 40,00, aroma «limone» mg 25,00;
sciroppo:
100 ml di sciroppo contengono: principio attivo: lattulosio cristallino g 65,00; eccipienti: sodio benzoato g 0,118, acqua deionizzata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento e profilassi delle sindromi da iperproduzione endogena di ammoniaca e delle sindromi conseguenti a dismicrobismi della flora batterica intestinale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 444/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «ALBUMINA UMANA» (albumina umana purificata concentrata), nelle forme: soluzione concentrata uso endovenoso al «20%» e soluzione concentrata uso endovenoso al «25%».

Titolare A.I.C.: Nuovi laboratori Farmabiagini S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelnuovo Garfagnana (Lucca), codice fiscale 01309120465.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Gallicano (Lucca), frazione Bolognana.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

1) flacone × ml 10 di soluzione al 20%:
n. A.I.C.: 027931017 (in base 10) 0UNDD9 (in base 32);
prezzo: L. 14.750;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata;

2) flacone × ml 50 di soluzione al 20%:
n. A.I.C.: 027931029 (in base 10) 0UNDDP (in base 32);
prezzo: L. 70.550;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata;

3) flacone × ml 10 di soluzione al 25%:
n. A.I.C.: 027931031 (in base 10) 0UNDDR (in base 32);
prezzo: L. 20.300;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata;

4) flacone × ml 50 di soluzione al 25%:
n. A.I.C.: 027931043 (in base 10) 0UNDF3 (in base 32);
prezzo: L. 87.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata.

I prezzi suindicati sono pubblicati nel S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista del decreto legislativo n. 179/1993.

5) flacone × ml 100 di soluzione al 25%:
n. A.I.C.: 027931056 (in base 10) 0UNDFJ (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Per le quattro confezioni prescrivibili dal S.S.N. con decorrenza immediata la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 30%, con applicazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

un flacone da 10 ml di soluzione al 20% contiene: principio attivo: soluzione concentrata al 20% di proteine plasmatiche umane, costituite da non meno del 96% di albumina. Ione sodio: non superiore a 0,65 mEq/g proteina; ione potassio: non superiore a 0,05 mEq/g proteina; stabilizzanti: sodio caprilato 16 mmoli/l, acetiltriptofano 16 mmoli/l;

un flacone da 50 ml di soluzione al 20% contiene: principio attivo: soluzione concentrata al 20% di proteine plasmatiche umane, costituite da non meno del 96% di albumina. Ione sodio: non superiore a 0,65 mEq/g proteina; ione potassio: non superiore a 0,05 mEq/g proteina; stabilizzanti: sodio caprilato 16 mmoli/l, acetiltriptofano 16 mmoli/l;

un flacone da 10 ml di soluzione al 25% contiene: principio attivo: soluzione concentrata al 25% di proteine plasmatiche umane, costituite da non meno del 96% di albumina. Ione sodio: non superiore a 0,65 mEq/g proteina; ione potassio: non superiore a 0,05 mEq/g proteina; stabilizzanti: sodio caprilato 0,02 molare, acetiltriptofano 0,02 molare;

un flacone da 50 ml di soluzione al 25% contiene: principio attivo: soluzione concentrata al 25% di proteine plasmatiche umane, costituite da non meno del 96% di albumina. Ione sodio: non superiore a 0,65 mEq/g proteina; ione potassio: non superiore a 0,05 mEq/g proteina; stabilizzanti: sodio caprilato 0,02 molare, acetiltriptofano 0,02 molare;

un flacone da 100 ml di soluzione al 25% contiene: principio attivo: soluzione concentrata al 25% di proteine plasmatiche umane, costituite da non meno del 96% di albumina. Ione sodio: non superiore a 0,65 mEq/g proteina; ione potassio: non superiore a 0,05 mEq/g proteina; stabilizzanti: sodio caprilato 0,02 molare, acetiltriptofano 0,02 molare.

Indicazioni terapeutiche:

albumina umana 20% e 25%
reintegro di albumina in pazienti con importante deficit di albumina.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 445/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «VITAVERDE SONNO» nelle forme bustine granulare monodose da 6 g e bustine filtro monodose da 2,5 g.

Titolare A.I.C.: Gazzoni 1907 S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Barontini, 20, codice fiscale 03988550376.

Produttore: società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano).

Controllo: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Bologna, via Barontini, 20.

Operazioni terminali di confezionamento: società Sigmar Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Almè (Bergamo).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 12 bustine granulare monodose da 6 g:
n. A.I.C.: 028786010 (in base 10) 0VGHBU (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

2) 24 bustine granulare monodose da 6 g:
n. A.I.C.: 028786022 (in base 10) 0VGHC6 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

3) 12 bustine filtro monodose da 2,5 g:
n. A.I.C.: 028786034 (in base 10) 0VGHCL (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

4) 24 bustine filtro monodose da 2,5 g:
n. A.I.C.: 028786046 (in base 10) 0VGHCY (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

ogni bustina monodose da 6 g contiene: principi attivi: passiflora sommità fiorite (e.s., titolato in flavonoidi 3,6% espressi in isovitexina) mg 125, biancospino sommità fiorite (e.s., titolato in flavonoidi 2% espressi in vitexina"-2-ramnoside) mg 100; eccipienti: saccarosio mg 3.249, mannitolo mg 2,400, melissa estratto secco mg 18, mentalimone aroma naturale (2 : 1,6) mg 108;

ogni bustina monodose da 2,5 g contiene: principi attivi: passiflora sommità fiorite (e.s., titolato in flavonoidi 3,6% espressi in isovitexina) mg 125, biancospino sommità fiorite (e.s., titolato in flavonoidi 2% espressi in vitexina"-2-ramnoside) mg 100; eccipienti: mannitolo mg 1,275, melissa estratto secco mg 300, menta piperita foglie mg 700.

Indicazioni terapeutiche: blando sedativo anche per favorire il riposo notturno.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 446/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «FITOAGLIO» capsule.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Torino, via Pinerolo, 12, codice fiscale 00455590018.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Torino, via Pinerolo, 12; le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Pharcoterm S.r.l., nello stabilimento sito in Sesto S. Giovanni (Milano).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

40 capsule:
n. A.I.C.: 028832018 (in base 10) 0VHW8L (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Composizione:

una capsula contiene: principi attivi: aglio estratto secco mg 150 (alliina mg 4,5) biancospino estratto secco mg 50 (vitexina 2 ramnoside mg 0,75); eccipienti (composizione capsula): lattosio mg 102, amido di mais mg 35, silice precipitata mg 10, magnesio stearato mg 3, gelatina mg 66, acqua mg 11.

Indicazioni terapeutiche: tradizionalmente impiegato come coadiuvante nel trattamento dell'ipertensione lieve.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 447/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «UBILAB» (ubidecarenone) nelle forme capsule da 50 mg e flac.ni orali da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Del Saz & Filippini S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via dei Pestagalli, 7, codice fiscale 03734080157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano, via dei Pestagalli, 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 14 capsule 50 mg:
numeri A.I.C.: 027649019 (in base 10) 0UCSZV (in base 32);
prezzo: L. 31.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

2) 10 flac.ni orali 50 mg:
numeri A.I.C.: 027649021 (in base 10) 0UCSZX (in base 32);
prezzo: L. 26.050;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *G.U.* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione:

ogni capsula da 50 mg contiene: principio attivo: ubidecarenone mg 50. Eccipienti: lattosio mg 118, amido di mais 19,35 mg, idrossipropilcellulosa mg 2,70, cellulosa microgranulare mg 9,05, calcio stearato mg 0,90;

ogni flac.no da 50 mg contiene: nel tappo serbatoio: principio attivo: ubidecarenone mg 50. Eccipienti: polivinilpirrolidone mg 7, polisorbato 80 mg 3, amido di mais mg 55, silice precipitata mg 5. Nel flaconcino: eccipienti: sorbitolo soluzione mg 3500, sodio benzoato mg 10, aroma ananas-limone mg 15, acido citrico monoidrato mg 15, acqua depurata q.b. a ml 8.

Indicazioni terapeutiche: deficienze del coenzima Q_{10} ed alterazioni del metabolismo del miocardio in cardiopatie acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 448/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale : «PIRFALIN» (pirfenossone sodico) collirio liofilizzato.

Titolare A.I.C.: Farmigea S,p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2, codice fiscale 00109820506.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Pisa, via Carmignani, 2.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

flacone di collirio liofilizzato + flacone di solvente da 7 ml: numeri A.I.C.: 027924012 (in base 10) 0UN5KD (in base 32); prezzo: L. 5.550 (S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993; classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

il flacone di liofilizzato contiene: pirfenossone sodico mg 0,376; eccipiente: taurina mg 34,34;

il flacone di solvente da 7 ml contiene: alcool polivinilico mg 98, acido succinico mg 2,31, sodio succinato $6H_2O$ mg 89,215, sodio cloruro mg 34,3, benzalconio cloruro mg 0,175, sodio edetato mg 0,89, acqua distillata q.b. a ml 7.

Indicazioni terapeutiche: cataratta senile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 449/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «TIAPROREX» (acido tiaprofenico) nelle forme: compresse da 300 mg, bustine da 300 mg e supposte da 300 mg.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale in Milano, via Bianca Maria, 33, e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4, codice fiscale 00738630151.

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Nerviano (Milano), via Gramsci, 4. Le operazioni terminali di imbustamento, limitatamente alla preparazione granulare, sono eseguite dalla società Ivers-Lee Italia, nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 compresse da 300 mg:
numeri A.I.C.: 027676028 (in base 10) 0UDMCJ (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%;

30 bustine da 300 mg:
numeri A.I.C.: 027676016 (in base 10) 0UDMCW (in base 32); classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%;

10 supposte da 300 mg:
numeri A.I.C.: 027676030 (in base 10) 0UDMCY (in base 32); classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., le preparazioni compresse da 300 mg e bustine da 300 mg possono essere poste in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: acido tiaprofenico mg 300. Eccipienti: amido di mais mg 143,70, copolimero poliossietilenico poliossipropilenico mg 0,30, magnesio stearato mg 4,50, talco mg 1,50;

una bustina contiene: principio attivo: acido tiaprofenico mg 300. Eccipienti: mannite mg 1074, saccarosio mg 1500, sodio diottilsolfosuccinato mg 6, sodio saccarinato mg 10, sodio cloruro mg 40, ammonio glicirrizinato mg 50, aroma menta mg 20;

una supposta contiene: principio attivo: acido tiaprofenico mg 300. Eccipienti: poliossietilene lauriletere mg 100, gliceridi semisintetici mg 1600.

Indicazioni terapeutiche:

affezioni che beneficiano di un trattamento antinfiammatorio ed antalgico;

sintomatologia infiammatoria delle infezioni delle vie respiratorie: angine, faringiti, laringiti, sinusiti, otiti, ecc.;

flebiti superficiali e flebosclerosi;

stati post-operatori (chirurgia generale e specialistica) e post-traumatici;

distorsioni e fratture;

affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative (poussees infiammatorie dell'artrosi, periartriti, tendiniti, tenosinoviti, miositi, artrite reumatoide, spondilite anchilosante, ecc.).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 450/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale : «IMMUBRON» (lisato batterico liofilizzato), nella forma compresse.

Titolare A.I.C.: Therabel Industries S.A., con sede in La Seyne Sur Mer - Tolone (Francia), rappresentata in Italia dalla società Therabel Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Passione, n. 8, codice fiscale 10473290152.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in La Seyne Sur Mer - Tolone (Francia).

Confezione autorizzata, numeri A.I.C., prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 compresse:
numeri A.I.C.: 026422016 (in base 10) 0T6BS0 (in base 32); prezzo: L. 32.550 (S.O. alla *G.U.* n. 49 del 1° marzo 1993). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993; classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° ottobre 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%. Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

ogni compressa secabile contiene: principio attivo: lisato batterico liofilizzato mg 50 di cui 7 mg corrispondenti a: Staphylococcus aureus 6 miliardi, Streptococcus pyogenes 6 miliardi, Streptococcus viridans 6 miliardi, Klebsiella pneumoniae 6 miliardi, Klebsiella ozaenoe 6 miliardi, Haemophilus influenzae sierotipo B 6 miliardi, Neisseria catarrhalis 6 miliardi, Diplococcus pneumoniae 6 miliardi di cui: diplococcus pneumoniae TY1/EQ11 1 miliardo, Diplococcus pneumoniae TY2/EQ22 1 miliardo, Diplococcus pneumoniae TY3/EQ14 1 miliardo, Diplococcus pneumoniae TY5/EQ15 1 miliardo, Diplococcus pneumoniae TY8/EQ23 1 miliardo, Diplococcus pneumoniae TY47/EQ24 1 miliardo; supporto di liofilizzazione: glicocolla 43 mg; eccipienti: biossido di silicio 10 mg, cellulosa microcristallina 150 mg, calcio fosfato bibasico 35 mg, magnesio stearato 3 mg, ammonio glicirrizinato 1,2 mg, essenza di menta in polvere 0,8 mg.

Indicazioni terapeutiche: infezioni recidivanti delle vie aeree superiori e dell'albero broncopolmonare: Immubron riduce il numero e l'intensità degli episodi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 451/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «MEDIL» (buflomedil cloridrato) nelle forme capsule da 300 mg, compresse ritardo da 600 mg e soluzione al 15%.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaco biologico Crosara S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale 01103160584.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma), via Campobello, 15.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 30 capsule 300 mg:
numeri A.I.C.: 028149019 (in base 10) 0UV18V (in base 32);
prezzo: L. 15.450;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata;

2) 30 compresse ritardo 600 mg:
numeri A.I.C.: 028149021 (in base 10) 0UV18X (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

3) flacone 30 ml soluzione al 15%:
numeri A.I.C.: 028149033 (in base 10) 0UV199 (in base 32);
prezzo: L. 9.650;
classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel S.O. alla *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal D.L. n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. la preparazione 30 compresse ritardo 600 mg può essere posta in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

una capsula contiene: principio attivo: buflomedil cloridrato 300 mg; eccipienti: amido di mais F.U. 35 mg, cellulosa microcristallina F.U. 40 mg, magnesio stearato F.U. 5 mg, talco F.U. 20 mg;

una compressa ritardo contiene: principio attivo: buflomedil cloridrato 600 mg; eccipienti: copolimeri metacrilici 222 mg, calcio fosfato bibasico 30 mg, magnesio stearato 8 mg, talco 16 mg;

un ml di soluzione contiene: principio attivo: buflomedil cloridrato 150 mg; eccipienti: propilenglicole F.U. 400 mg, sodio saccarinato 5 mg, benzalconio cloruro 50% F.U. 0,2 ml, acqua distillata F.U. q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

manifestazioni di insufficienza cerebro-vascolare: vertigine, tinnito, deterioramento mentale, alterazione della personalità, labilità della memoria e della capacità di concentrazione; disorientamento spazio-temporale, sequele della apoplessia cerebrale e degli interventi di neurochirurgia;

insufficienza circolatoria arteriosa degli arti, sindrome e malattia di Raynaud, morbo di Burger, eritrocianosi, claudicatio intermittens.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 452/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale «IG EPATITE» (immunoglobina umana anti-epatite B) soluzione per uso intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, n. 1, codice fiscale 00048700520.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Sovicille (Siena), località Bellaria-Rosia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 flacone da 1 ml:
n. A.I.C.: 028197010 (in base 10) 0UWJ4L (in base 32);
prezzo: L. 34.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

2) 1 flacone da 3 ml:
n. A.I.C.: 028197022 (in base 10) 0UWJ4Y (in base 32);
prezzo: L. 95.350;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

I prezzi su indicati sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992. Sugli stessi si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 30% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Composizione: soluzione sterile di immunoglobuline (classe IgG) isolate dal plasma umano. Ogni ml contiene almeno 200 U.I. di anticorpi anti-epatite B. Eccipienti: sodio cloruro mg 9, glicina mg 22,5/ml (stabilizzante), sodio etil-mercurio-tiosalicilato mg 0,1/ml (batteriostatico).

Indicazioni terapeutiche: profilassi post-esposizione in persone non precedentemente vaccinate o il cui ciclo di vaccinazione è incompleto o quando il livello di anticorpi è inadeguato (ovvero ≤ 10 ml.U./ml).

Questa immunizzazione passiva nelle persone ad alto rischio di infezione deve essere concomitante alla vaccinazione. Questa profilassi post-esposizione deve essere presa in considerazione dopo esposizione parenterale, contatto diretto delle membrane mucose, ingestione orale, contatto sessuale con persone HBsAg positive e per i bambini con età inferiore a 12 mesi se la madre o la persona di contatto primario ha un'infezione acuta da virus dell'epatite B.

I neonati da madre HBsAg positiva devono ricevere l'immunoglobulina umana anti epatite B contemporaneamente alla prima dose di vaccino per l'epatite B.

Profilassi per i pazienti in emodialisi e per coloro che assumono certi emoderivati e sono incapaci di sviluppare una protezione adeguata.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993

Decreto n. 453/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale «LAXIVAL FIBRE» (calcio policarbophil) nelle forme compresse, masticabili e granulare.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Le operazioni terminali di confezionamento, per la forma granulare, sono effettuate dalla società Marco Antonetto S.p.a. nello stabilimento sito in Torino.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 36 compresse 625 mg:
n. A.I.C.: 028774014 (in base 10) 0VG3MY (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) 40 compresse masticabili 625 mg:
n. A.I.C.: 028774026 (in base 10) 0VG3NB (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

3) flacone granulare 100 g:
n. A.I.C.: 028774038 (in base 10) 0VG3NQ (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: calcio policarbophil g 0,625; eccipienti: cellulosa microcristallina g 0,225, silice colloidale g 0,020, magnesio stearato g 0,010;

ogni compressa masticabile contiene: principio attivo: calcio policarbophil g 0,625; eccipienti: mannitolo g 1,04, polietilenglicole 6000 g 0,054, gelatina g 0,027, olio di ricino g 0,027, magnesio stearato g 0,09, essenza arancio g 0,0176, sodio saccarinato g 0,0004;

100 g di granulare contengono: principio attivo: calcio policarbophil g 34,720; eccipienti: mannitolo g 59,780, polietilenglicole 6000 g 3,000, gelatina g 1,500, essenza arancio g 0,978, sodio saccarinato g 0,022.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza abituale, diarrea aspecifica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 454/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale «ADIBORAN AD» nella forma confetti.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia, 122, codice fiscale 00047510326.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Nycomed Pharma A.S. nello stabilimento sito in Asker (Norvegia).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Trieste.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

25 confetti;

n. A.I.C.: 028769014 (in base 10) 0VFYRQ (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

Composizione:

ogni confetto contiene:

principi attivi: vitamina A (retinolo palmitato) 2500 U.I., vitamina D3 (colecalciferolo) 200 U.I.;

eccipienti: saccarosio 151,72 mg, glucosio 121,07 mg, saccarosio invertito 39,04 mg, acido citrico 10,43 mg, arancio dolce essenza 5,29 mg, olio di cocco 1,54 mg, glicerina 0,75 mg, magnesio stearato 0,67 mg, olio di ricino 0,32 mg, polisorbato 80 0,27 mg, saccarina 0,15 mg, cera d'api 0,11 mg, melassa di canna 0,09 mg, colorante E 160 0,04 mg, monodigliceridi di acidi grassi 0,003 mg.

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi di carenza vitaminica (A e D_3) per aumentata richiesta, insufficiente assorbimento o insufficiente apporto alimentare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 455/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale «PANKREADEN 25.000» (polvere di pancreas) capsule.

Titolare A.I.C.: Società estera Knoll AG - Ludwigshafen (Germania); rappresentata in Italia dalla società Bioresearch S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine, 2, codice fiscale 09882150155.

Produttore: Nordmark Arzneimittel GmbH nello stabilimento sito in Uetersen (Germania).

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 40 capsule:

codice: 027401013 (in base 10) 0U46TP (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) 60 capsule:

codice: 027401025 (in base 10) 0U46U1 (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

3) 80 capsule:

codice: 027401037 (in base 10) 0U46UF (in base 32);

prezzo: L. 50.250 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992). A tale prezzo si applica la riduzione prevista dal decreto-legge n. 179/1993.

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985);

4) 100 capsule:

codice: 027401049 (in base 10) 0U46UT (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

5) 120 capsule:

codice: 027401052 (in base 10) 0U46UW (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

Composizione:

una capsula contiene:

polvere di pancreas corrispondente a: lipasi 25000 U.Ph.Eur, amilasi 22500 U.Ph.Eur, proteasi 1250 U.Ph.Eur;

eccipienti: lattosio mg 80,250, copolimero di acido polimetacrilico e di esteri acrilici mg 40,750, talco mg 40,750, cellulosa microcristallina mg 35,750, polivinilpirrolidone mg 11,810, citrato di trietile mg 8,150, silice colloidale anidra mg 5,000, magnesio stearato mg 3,940, esteri di acido montanico e di etandiolo (cera dura E) mg 0,625, emulsione di polidimetilsilossano e di biossido di silicio mg 0,225; costituenti la capsula: gelatina mg 110,6448, eritrosina mg 1,3440, blu patent V mg 0,0112.

Indicazioni terapeutiche: insufficienze pancreatiche esocrine dell'adulto e del bambino (insufficienza nella digestione degli alimenti); mucoviscidosi; pancreatite cronica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 483/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «CARDIOLITE» nella forma liofilizzato per la preparazione di soluzione iniettabile uso endovenoso a scopo diagnostico.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, piazza dell'Indipendenza, 25, codice fiscale 04130651005.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società The Wellcome Foundation Limited nello stabilimento sito in Euston Road - Londra (Inghilterra).

Confezione autorizzata, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

5 flaconi × ml 5;

n. A.I.C.: 028601019 (in base 10) 0V8UPV (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione: ciascun flacone da 5 ml contiene:

costituenti attivi: tetrakis (2-metossi-isobutil-isonitrile) Cu (I) tetrafluoroborato 1,0 mg; cloruro stannoso diidrato 0,075 mg; L-cisteina-idrocloruro-monoidrato 1,0 mg; altri costituenti: sodio citrato diidrato 2,6 mg; mannitolo 20,0 mg.

Il contenuto del flacone deve essere ricostituito con 1-3 ml di soluzione di sodio-pertecnetato Tc99m (attività massima 5-56 GBq = 150 mCi).

Indicazioni terapeutiche: diagnosi strumentale della patologia ischemica del miocardio. Diagnosi strumentale e localizzazione di infarto del miocardio. Valutazione della funzione globale ventricolare con tecnica di primo passaggio (per la determinazione della frazione di eiezione e/o della cinesi parietale biventricolare).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, nuove confezioni, delle sottoindicate specialità medicinali

Decreto n. 428/1993 del 1º giugno 1993

Specialità medicinale «DILADEL 300» (diltiazem cloridrato), nella forma capsule a cessione ritardata da mg 300 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata)

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Imperia, via XXV Aprile, 69, codice fiscale 00487310013.

Produttore: la produzione è effettuata dalla società Laboratoires Synthélabo France nello stabilimento sito in Tours (Francia);

I controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuati dalla società Lirca Synthelabo S.r.l. nello stabilimento comune sito in Limito (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992;

«300» 14 capsule a cessione ritardata × mg 300:

n. A.I.C.: 025275037 (in base 10) 0S3BNX (in base 32).

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

ogni capsula a cessione ritardata contiene:

principio attivo: diltiazem cloridrato mg 300;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 71,2, carbossimetilcellulosa sodica mg 3,8, copolimero acrilico e metacrilico esteri mg 10,1, etilcellulosa mg 8,3, monogliceridi diacetilati mg 1,9, magnesio stearato mg 0,4;

composizione della capsula: gelatina mg 94,35, titanio biossido (E171) mg 1,94, ossido di ferro giallo (E172) mg 0,71.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa di grado lieve e moderato; terapia e profilassi dell'insufficienza coronarica: angor da sforzo ed a riposo, angina di Prinzmetal, angor post-infartuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 429/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale «PURSENNID COMPLEX» compresse masticabili (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Arconati, 1, codice fiscale 07195130153.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Milano.

Confezioni autorizzate, numero A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dell'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992:

36 compresse masticabili;

n. A.I.C.: 028788014 (in base 10) 0VGK9G (in base 32).

classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

1 compressa masticabile da 1,5 g contiene:

principi attivi: sennosidi (espressi come sennosidi A+B sali di calcio) 6 mg (pari a 10 mg di glucosidi della senna standardizzati al 60%), calcio policarbofilico 625 mg (pari a 500 mg di acido policarbofilico):

eccipienti: magnesio stearato, aroma torroncino, metilidrossipropilcellulosa, amido di mais, sorbitolo.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 430/1993 del 1° giugno 1993

Specialità medicinale: «PASTIGLIE VALDA senza zucchero» (nuova preparazione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Valda laboratori farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40 - codice fiscale 00778190157.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Aspro Nicholas nello stabilimento di Bucy - Les - Pierrepont - Liesse (Francia).

I controlli ed il confezionamento sono effettuati dalla società Sterling Midy industrie nello stabilimento di Longvic (Francia).

Il controllo finale ed il rilascio di ogni singolo lotto del prodotto sono effettuati dalla società Laboratoires Valda - stabilimento di Longvic (Francia).

Confezione autorizzata, n. A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

50 pastiglie senza zucchero:
n. A.I.C.: 024813040 (in base 10) 0RP7HJ (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;
composizione: ogni pastiglia senza zucchero × g 1 contiene: principi attivi: cicliomenolo 0,4 mg, enoxolone 0,65 mg, levomentolo 3,28 mg, eucaliptolo 0,4 mg. Eccipienti: xilitolo 230,0 mg, sorbitolo polvere 104,0 mg, sorbitolo liquido 70% 104,0 mg, gomma arabica 543,0 mg, glicerolo 12,5 mg, giallo di chinolina 0,0287 mg, blu patent V 0,0123 mg, alcool etilico tracce, olio di paraffina q.b., acqua depurata q.b. a 1000 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle irritazioni del cavo oro-faringeo e delle affezioni catarrali, quali ad esempio raucedine, irritazione della gola, ecc.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 456/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «CALCIBEN» (calcitonina sintetica di salmone) nella forma «Supposte» da U.I. 100 e «Supposte» da U.I. 200, (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, codice fiscale 00394440481.

Produttore: la specialità medicinale, nelle forme sopraindicate, è prodotta dalla società Sandoz S.p.a. nello stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 6 supposte da U.I. 100:

n. A.I.C.: 028114066 (in base 10) 0UTZ4L (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N;

2) 8 supposte da U.I. 100:

n. A.I.C.: 028114078 (in base 10) 0UTZ4Y (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N;

3) 10 supposte da U.I. 100:

n. A.I.C.: 028114080 (in base 10) 0UTZ50 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N;

4) 3 supposte da U.I. 200:

n. A.I.C.: 028114092 (in base 10) 0UTZ5D (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N;

5) 4 supposte da U.I. 200:

n. A.I.C.: 028114104 (in base 10) 0UTZ5S (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N;

6) 5 supposte da U.I. 200:

n. A.I.C.: 028114116 (in base 10) 0UTZ64 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N;

Composizione: ogni supposta da U.I. 100 contiene:

principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 100 U.I.; eccipienti: sodio citrato g 0,00050, acido citrico anidro g 0,00078, sodio taurocolato g 0,030, mannitolo g 0,0487, gliceridi semisintetici g 1,42;

ogni supposta da U.I. 200 contiene:

principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 200 U.I.; eccipienti: sodio citrato g 0,00050, acido citrico anidro g 0,00078, sodio taurocolato g 0,030, mannitolo g 0,487, gliceridi semisintetici g 1,42.

Indicazioni terapeutiche:

malattia di Paget (Osteitis deformans);

osteoporosi post-menopausale;

sindromi dolorose correlate alle malattie del metabolismo osseo.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 457/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «CALCITONINA 50 SANDOZ» e «CALCITONINA 100 SANDOZ» (calcitonina sintetica di salmone) nella preparazione fiala siringa iniettabile da 50 e 100 U.I. per uso i.m./e.v./s.c. (nuove confezioni di specialità medicinali già autorizzate).

Titolare A.I.C.: Sandoz Pharma S.A. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Arconati n. 1, codice fiscale 07195130153;

Produttore: Vetter Pharma Fertigung GmbH e Co nello stabilimento sito in Germania e in alternativa la società Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Milano, via Fulvio Testi n. 330.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 5 fiale siringa da 50 U.I. iniettabile per uso i.m./e.v./s.c.:

n. A.I.C.: 023704137 (in base 10) 0QMDL9 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 5 fiale siringa da 100 U.I. iniettabile per uso i.m./e.v./s.c.:

n. A.I.C.: 023704152 (in base 10) 0QMDLS (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

fiala siringa da 50 U.I.;

1 fiala siringa da 1 ml contiene: princio attivo: calcitonina sintetica di salmone 50 U.I.; eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

fiala siringa da 100 U.I.;

1 fiala siringa da 1 ml contiene: principio attivo: calcitonina sintetica di salmone 100 U.I.; eccipienti: acido acetico glaciale, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

Indicazioni terapeutiche: malattia di Paget (Osteitis deformans); ipercalcemia da tumori maligni, da iperparatiroidismo e da intossicazione da Vit. D, sia per casi di emergenza che per trattamenti prolungati; osteoporosi di varia origine, eventualmente in associazione ad altre terapie richieste da ciascun quadro morboso; prevenzione delle fratture ossee in pazienti con osteoporosi post-menopausale; morbo di Sudeck.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 458/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «PERMIXON» (estratto lipidosterolico di Serenoa Repens) nella confezione capsule orali da 320 mg e nella forma capsule rettali da 640 mg (rispettivamente nuova confezione e nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti - codice fiscale 03524320151;

Produttore: produzione: R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina).

Confezionamento e controlli: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 16 capsule orali 320 mg.

n. A.I.C.: 025288022 (in base 10) 0S3RBQ (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.;

2) 8 capsule rettali 640 mg.

n. A.I.C.: 025288034 (in base 10) 0S3RC2 (in base 32);

classificazione: medicinale non prescrivibile dal S.S.N.;

Composizione: ogni capsula orale contiene:

principi attivi: estratto lipido-sterolico di Serenoa Repens mg 320,00; eccipienti: gelatina mg 149,00, glicerolo mg 56,00, titanio biossido mg 4,87, ferro ossido giallo mg 0,24, etile-p-ossibenzoato sodico mg 0,73, propile-p-ossibenzoato sodico mg 0,36;

ogni capsula rettale contiene:

principi attivi: estratto lipido-sterolico di Serenoa Repens mg 640,00; eccipienti: trigliceridi saturi a media catena mg 100,00, gliceridi poliglicolisati saturi mg 100,00, gelatina mg 292,00, glicerolo mg 142,00, titanio biossido mg 9,97, ferro ossido giallo mg 0,49, etile-p-ossibenzoato sodico mg 1,50, propile-p-ossi-benzoato sodico mg 0,75, polietilenglicole 20000 mg 8,11, polietilenglicole 1550 mg 3,48, glicerina mono e dioleato mg 5,21, polivinilacetato mg 0,23, talco mg 2,97.

Indicazioni terapeutiche: turbe funzionali dell'ipertrofia prostatica.

Gli effetti del Permixon si manifestano sulla sintomatologia propria dell'ipertrofia prostatica: pollachiuria, nicturia, disuria, diminuzione del volume e della forza del getto, sensazione di incompleto svuotamento vescicale e di dolorosa tensione perineale.

Nei casi in cui la malattia necessiti una soluzione terapeutica chirurgica, la somministrazione di Permixon, migliorando le condizioni cliniche del paziente, ne favorisce la predisposizione all'intervento chirurgico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 459/1993 del 7 giugno 1993

Specialità medicinale: «ASACOL» (mesalazina), nella forma clismi pronti da g 4/50 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata), e nella forma clismi a schiuma da 2 e 4 g (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: società Giuliani S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2 - codice fiscale 00752450155;

Produttore: per la forma clismi pronti da g 4/50 ml: Zeta farmaceutici S.p.a., nello stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza); per la forma clismi a schiuma da 2 e 4 g: Zellaerosol G.m.b.H. nello stabilimento sito in Zell in Wiesental (Germania).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C., classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 7 clismi pronti g 4/50 ml:

n. A.I.C.: 026416166 (in base 10) 0T6516 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 7 clismi a schiuma g 2

n. A.I.C. 026416216 (in base 10) 0T652S (in base 32),

classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata (in quanto, per le caratteristiche del prodotto, il costo del ciclo terapeutico non comporta maggiori spese per il S.S.N.),

3) 7 clismi a schiuma g 4:

n. A.I.C. 026416230 (in base 10) 0T6536 (in base 32),

classificazione medicinale prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata (in quanto, per le caratteristiche del prodotto, il costo del ciclo terapeutico non comporta maggiori spese per il S.S.N.).

La quota di partecipazione alla spesa delle suecitate confezioni è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 5 del D.M. 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N. la preparazione 7 clismi pronti g 4 50 può essere posta in commercio con il regime dei prezzi previsti per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Composizione:

1 clisma pronto contiene: principio attivo mesalazina g 4, eccipienti silice colloidale g 0,85, polivinilpirrolidone g 0,42, metilcellulosa g 0,42, sodio benzoato g 0,19, potassio metabisolfito g 0,125, acido fosforico g 0,05, acqua q.b. a 50 ml;

1 clisma a schiuma g 2 contiene: principio attivo: mesalazina (acido 5 amino salicilico o 5 ASA) g 2,00, altri componenti eccipienti: gomma xantano g 0,02, polisorbato 20 g 0,40, polietilenglicole monostearato g 0,40, sodio edetato g 0,03, potassio metabisolfito 0,025, sodio benzoato g 0,038, acqua depurata g 7,087, propellenti propano g 0,100, isobutano g 0,375, butano g 0,025;

1 clisma a schiuma g 4 contiene: principio attivo mesalazina (acido 5 amino salicilico o 5 ASA) g 4,00, altri componenti eccipienti gomma xantano g 0,04, polisorbato 20 g 0,80, polietilenglicole monostearato g 0,80, sodio edetato g 0,06, potassio metabisolfito g 0,05, sodio benzoato g 0,076, acqua depurata g 14,174, propellenti: propano g 0,200, isobutano g 0,750, butano g 0,050.

Indicazioni terapeutiche:

clismi a schiuma: colite ulcerosa localizzata alle parti distali dell'intestino, dal colon trasverso sino al sigma ed all'ampolla rettale. Asacol «clismi a schiuma» è indicato sia nel trattamento delle fasi attive che nella prevenzione delle recidive delle malattie infiammatorie croniche intestinali;

clismi pronti: colite ulcerosa nelle sue localizzazioni a livello retto - sigmoideo. Asacol clismi è indicato sia nel trattamento delle fasi attive che nella prevenzione delle recidive delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali:

Decreto n. 460/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «CARBICALCIN SPRAY» (carbocalcitonina), nella forma e confezione: flaconcino di soluzione spray per somministrazioneendonasale da 40 U MRC per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione flaconcino di soluzione spray erogabile 8 spruzzi è ora autorizzata la confezione: flaconcino di soluzione spray erogabile 12 spruzzi da 40 unità per spruzzo,

numeri di codice:

flaconcino spray nasale 40 U MRC da 12 spruzzi, codice: 027180037 (in base 10) 0TXH05 (in base 32).

La confezione di cui trattasi, come sopra modificata, continua ad essere prescrivibile dal S.S.N. alle condizioni precedentemente previste e a prezzo invariato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 461/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «TURBOCALCIN SPRAY» (carbocalcitonina), nella forma e confezione: flaconcino di soluzione spray per somministrazioneendonasale da 40 U MRC per spruzzo.

Titolare A.I.C.: Smith Kline e Beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (MI), via Zambeletti.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione flaconcino di soluzione spray erogabile 8 spruzzi è ora autorizzata la confezione: flaconcino di soluzione spray erogabile 12 spruzzi da 40 unità per spruzzo,

numeri di codice:

flaconcino spray nasale 40 U MRC da 12 spruzzi, codice: 027177031 (in base 10) 0TXD27 (in base 32).

La confezione di cui trattasi, come sopra modificata, continua ad essere prescrivibile dal S.S.N. alle condizioni precedentemente previste e a prezzo invariato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 462/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «MYSOLINE» (primidone), nella forma 30 compresse 250 mg n. A.I.C.: 009340011 (in base 10) 08X13C (in base 32).

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25, codice fiscale 00735390155.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. - Specialità Igienico Terapeutiche S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale 01108720598;

produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70,

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flacone di vetro è autorizzato il confezionamento in blister.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 463/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «CHEMIOFURAN» (nitrofurantoina), nella forma e confezioni:

20 capsule × mg 50, n. A.I.C. 012031011 (in base 10) 0CH513 (in base 32),

20 compresse × mg 50, n. A.I.C.: 012031023 (in base 10) 0CH51H (in base 32).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Formenti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 45, codice fiscale 04845690157.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio Chimico Farmaceutico G. Zoja S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Lamarmora, 1, codice fiscale 00738390152;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 464/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «TIOBIONE» (glutatione ridotto), nella forma e confezioni:

1) 10 fiale liof. 300 mg + 10 fiale solvente 3 ml, n. A.I.C. 026680013 (in base 10) 0TG6QF (in base 32);

2) 10 fiale liof. 600 mg + 10 fiale solvente 4 ml, n. A.I.C. 026680037 (in base 10) 0TG6R5 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «GLUTOXIL» (glutatione ridotto);

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9, codice fiscale 01618550121.

Produttore: la società Lafar S.r.l., nello stabilimento sito in Milano, via Noto, 7.

I controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9.

Numeri di A.I.C.:

1) 10 fiale liof. 300 mg + 10 fiale solvente 3 ml, n. A.I.C.: 026680052 (in base 10) 0TG6RN (in base 32);

2) 10 fiale liof. 600 mg + 10 fiale solvente 4 ml, n. A.I.C.: 026680064 (in base 10) 0TG6S0 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 465/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «INOSCAN» (ibopamina), nella forma e confezioni:

«50» 40 compresse 50 mg, n. A.I.C.: 025687017 (in base 10) 0SHWZ9 (in base 32);

«100» 40 compresse 100 mg, n. A.I.C.: 025687029 (in base 10) 0SHWZP (in base 32);

«200» 20 compresse 200 mg, n. A.I.C.: 025687031 (in base 10) 0SHWZR (in base 32).

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96, codice fiscale 00959190349.

Modifiche apportate:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Zambon S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 01690280159;

produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Vicenza, via della Chimica, 9;

condizioni concernenti la prescrivibilità a carico del S.S.N.: ai sensi dell'art. 10 comma 2 del D.L. 463/1983 convertito nella legge 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito;

indicazioni terapeutiche: insufficienza cardiaca congestizia;

trattamento sostitutivo della dopamina per via venosa (svezzamento) nei pazienti con gravissimo scompenso cardiaco.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° luglio 1993.

Decreto n. 466/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «NICOTRANS» (nicotina), nella forma e confezioni:

14 cerotti transdermici 30 mg, n. A.I.C.: 027920014 (in base 10) 0UN1NG (in base 32);

7 cerotti transdermici 30 mg, n. A.I.C.: 027920026 (in base 10) 0UN1NU (in base 32);

«light» 7 cerotti transdermici 15 mg, n. A.I.C.: 027920038 (in base 10) 0UN1P6 (in base 32);

«light» 14 cerotti transdermici 15 mg, n. A.I.C.: 027920040 (in base 10) 0UN1P8 (in base 32).

Titolare A.I.C.: società Elan Pharma - Athlone (Irlanda), rappresentata in Italia dalla società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, codice fiscale 00748210150;

produttore: la specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata dalla società Elan Pharma nello stabilimento sito in Athlone (Irlanda).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 467/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «RIFADERM» (rifaximina), nella forma e confezione:

tubo da g 30 di pomata al 5%, n. A.I.C.: 027519026 (in base 10) 0U7U1L (in base 32).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio, codice fiscale 00556960375 (D.M. n. 351 in data 30 aprile 1992, pubblicato nella *G.U.* n. 114 del 18 maggio 1992).

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «REDACTIV»;

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Schiapparelli Salute S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca, 223, codice fiscale 02660610011;

produttore: la specialità medicinale è prodotta dal nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara), contrada S. Emidio.

Numero di A.I.C.:

tubo × g 30 di pomata al 5%, n. A.I.C.: 027519038 (in base 10) 0U7U1Y (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero A.I.C. in precedenza attribuito, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 468/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «ALFA EPARINA Na» (eparina sodica), nelle forme e confezioni:

10 fiale da 5000 U.I. × ml 1 uso e.v., n. A.I.C.: 024928018 (in base 10) 0RSRSL (in base 32);

1 fiala da 25000 U.I. × ml 5 uso e.v., n. A.I.C.: 024928032 (in base 10) 0RSRT0 (in base 32);

10 fiale da 5000 U.I. × ml 1 uso sottocutaneo, n. A.I.C.: 024928044 (in base 10) 0RSRTD (in base 32).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio, codice fiscale 00556960375.

Modifiche apportate:

denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata: «NORMOPARIN»;

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Opocrin S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Corlo di Formigine (Modena), codice fiscale 01272590363;

produttore: la produzione della specialità medicinale, in tutte le sue forme, è effettuata dalla società Alfa Wassermann S.p.a. nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada S. Emidio.

I controlli sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Corlo di Formigine (Modena).

Numeri di A.I.C.:

10 fiale da 5000 U.I. × ml 1 uso e.v., n. A.I.C.: 024928057 (in base 10) 0RSRTT (in base 32);

1 fiala da 25000 U.I. × ml 5 uso e.v., n. A.I.C.: 024928069 (in base 10) 0RSRU5 (in base 32);

10 fiale da 5000 U.I. × ml 1 uso sottocutaneo, n. A.I.C.: 024928071 (in base 10) 0RSRU7 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n 469/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «MUCOLYSIN» 20 compresse mg 600

Titolare A I C Protei S p a , con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 36

Modifiche apportate

Numeri di A I C 20 compresse mg 600, n A I C 023380153 (in base 10) 0Q9J5T (in base 32),

classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992 la succitata confezione e prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° gennaio 1994 La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%,

classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 d leg vo n 539 1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° gennaio 1994

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A I C in precedenza attribuiti non possono essere più venduti

Decreto n 470/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «PENTACARINAT» soluzione IM/Aerosol - flacone liofilizzato mg 300, n AIC 027625019 (in base 10) 0UC1KV (in base 32)

Titolare A I C Rhone Poulenc Rorer S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via A Kuliscioff n 37, codice fiscale 08257500150

Modifiche apportate

classificazione ai sensi dell'art 19 comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992: la confezione suindicata e prescrivibile dal S S N con decorrenza dal 1° luglio 1993, al prezzo in vigore di L 49 900 fino a eventuale rideterminazione da parte del CIP La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 30%,

classificazione ai fini della fornitura medicinale vendibile su prescrizione di strutture pubbliche autorizzate (art 8 d leg vo n 539 1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

È vietata la vendita al pubblico della confezione precedentemente autorizzata riportante in etichetta la limitazione all'uso ospedaliero

Decreto n 471/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «PNEUMOPENT» soluzione IM/Aerosol - flacone liofilizzato mg 60 + fiala solvente ml 3, n. A I.C.: 027440015 (in base 10) 0U5DWH (in base 32)

Titolare A I C : Fisons Italchimici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cisterna (Latina), corso Repubblica, 151, codice fiscale 01328640592

Modifiche apportate

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: la confezione suindicata e prescrivibile dal S S N. con decorrenza dal 1° luglio 1993, al prezzo in vigore di L. 31.800 fino a eventuale rideterminazione da parte del CIP. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 30%,

classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile su prescrizione di strutture pubbliche autorizzate (art 8 d. leg vo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° luglio 1993

È vietata la vendita al pubblico della confezione precedentemente autorizzata riportante in etichetta la limitazione all'uso ospedaliero

Decreto n 472/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «TROFOCALCIUM», nella forma e confezione: 12 flaconcini di soluzione per uso orale da ml 10

Titolare A.I C.: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, codice fiscale 01192270138

Modifiche apportate

composizione la composizione autorizzata è ora la seguente

ogni tappo contiene Colecalciferolo µg 25 pari a 1000 U I , eccipienti mannitolo mg 84, silice precipitata mg 4,

ogni flaconcino da 10 ml contiene calcio gluconato g 0,75, calcio eptagluconato g 0 93, eccipienti sorbitolo 70% g 3,5, glicirrizinato d'ammonio mg 6, aroma lompone-cacao ml 0,03, metile p-idrossibenzoato mg 14, propile p-idrossibenzoato mg 2, glicole propilenico ml 0,05, alcool etilico ml 0,10, acqua distillata q b a ml 10,

Numeri di A I C

12 flaconcini uso orale × ml 10, n A I C 022988036 (in base 10) 0PXK84 (in base 32)

Indicazioni terapeutiche disturbi della calcio fissazione e del metabolismo osseo

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A I C in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994

Decreto n 473/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «BETABIOPTAL», nelle forme e confezioni tubo da g 5 di pomata oftalmica e flacone contagocce × ml 5 di collirio

Titolare A I C Farmila Farmaceutici Milano S p a , con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E Fermi, 50, codice fiscale 00730890159

Modifiche apportate

composizione la composizione autorizzata è ora la seguente

100 g di pomata oftalmica contengono: Betametasone (9-alfa-fluoro-16ß-metilprednisolone) 0,2 g, cloramfenicolo 0,5 g, eccipienti: alcool cetilico 3,0 g, glicol polietilenico 300 5,0 g, glicol polietilenico 1540 0,5 g, glicol polietilenico 4000 0,5 g, olio di vaselina 16,0 g, esteri dell'acido p-idrossibenzoico 0,004 g, vaselina q b ,

100 ml di collirio contengono Betametasone (9-alfa-fluoro-16ß-metilprednisolone) 0,2 g, cloramfenicolo 0,5 g; veicolo: glicol polietilenico 300 5,0 g, glicol polietilenico 1540 0,5 g, glicol polietilenico 4000 0,5 g, acido borico 1,6 g, sodio borato 0,1 g, poliossietilensorbitan monoleato 0,2 g, idrossipropilmetilcellulosa 2910 0,3 g, sodio etil mercurio tiosalicilato 0,002 g, acqua distillata q.b.

Numeri di A.I.C

tubo × g 5 di pomata oftalmica n A.I.C.: 020305037 (in base 10) 0MCP4F (in base 32), prezzo: L. 3.250;

flacone contagocce × ml 5 di collirio: n. A.I.C.: 020305049 (in base 10) 0MCP4T (in base 32); prezzo. L. 3 500.

(I prezzi suindicati sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992),

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: la specialità medicinale, come sopra modificata, nelle confezioni sopraindicate, resta prescrivibile da S S N alle condizioni precedentemente previste,

indicazioni terapeutiche: infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili al cloramfenicolo quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del betametasone, in particolare: flogosi del segmento anteriore dell'occhio, specie post-operatorie, congiuntiviti batteriche ed allergiche, iridocicliti acute

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993.

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994

Decreto n 474/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «CENTRUM», nelle forme e confezioni: 20 compresse, 10 fialoidi × ml 10 per uso orale e 5 fiale di liofilizzato + 5 fiale di solvente uso i.m. ed e.v.

Titolare A.I.C.: Poliifarma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138, codice fiscale 00403210586.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione autorizzata è ora le seguente:

una compressa contiene: principi attivi: citidina mg 100, uridina mg 100, eccipienti: talco mg 2, magnesio stearato mg 4, amido di mais mg 94;

un fialoide contiene: principi attivi: citidina mg 150, uridina mg 150, eccipienti: alcool a 95° ml 0,5, metile p-idrossibenzoato mg 12, propile p-idrossibenzoato mg 2, sorbitolo soluzione al 70% g 7,85, essenza di lampone ml 0,025, sodio fosfato anidro mg 13, acqua depurata q.b. a ml 10;

una fiala liofilizzata contiene: principi attivi: citidina mg 150, uridina mg 150; eccipienti: mannite gr 150, sodio cloruro mg 5, esteri dell'acido p-assibenzoico mg 0,4; una fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5;

numeri di A.I.C.:

20 compresse, n. A.I.C. 021539046 (in base 10) 0NKB76 (in base 32);

10 fialoidi × ml 10 uso orale, n. A.I.C. 021539059 (in base 10) 0NKB7M (in base 32);

5 fiale liof. + 5 fiale solv. uso i.m. o e.v., n. A.I.C. 021539061 (in base 10) 0NKB7P (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal: 1° gennaio 1994.

Decreto n. 475/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «FLUOROBIOPTAL» collirio.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutici Milano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, codice fiscale 00730890159.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora le seguente:

100 ml contengono: desametasone 0,2 g, cloramfenicolo 0,5 g. Veicolo: glicol polietilenico 300 5,0 g, glicol polietilenico 1540 0,5 g, glicol polietilenico 4000 0,5 g, acido borico 1,6 g, sodio borato 0,1 g, poliossitilensorbitan monoleato 0,2 g, idrossipropilmetilcellulosa 2910 0,3 g, sodio etil mercurio tiosalicilato 0,002 g, acqua distillata q.b.;

numeri di A.I.C.:

flacone × ml 3 di collirio con annesso contagocce;
n. A.I.C.: 018155034 (in base 10) 0KB1JU (in base 32);
prezzo: L.3.050 (Suppl. ord. *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992, la specialità medicinale, nella nuova composizione, resta collocata tra i medicinali prescrivibili dal S.S.N., di cui alla citata disposizione, alle condizioni precedentemente previste;

indicazioni terapeutiche: infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili al cloramfenicolo quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del desametasone in particolare: congiuntiviti batteriche ed allergiche, cheratiti, flogosi del segmento anteriore dell'occhio specie post-operatorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 476/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «FLUMETOL» nella preparazione collirio liofilizzato estemporaneo.

Titolare A.I.C.: Farmila farmaceutica Milano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, codice fiscale 00730890159.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente:

il flacone A contiene (preparazione liofilizzata) tetraciclina base 50 mg, acido borico 100 mg, sodio borato 35 mg;

il flacone B contiene fluorometolone (6-alfa-metil-9-alfa-fluoro-21 desossiprednisolone) 10 mg, veicolo idrossipropil-metil cellulosa 25 mg, polisorbati (monoleato monostearato) 35 mg, benzalconio cloruro 0,5 mg, sodio edetato 5 mg, acqua distillata q.b. a 5 ml;

numeri di A.I.C.:

flacone A di liofilizzato + flacone B per la preparazione estemporanea di collirio con annesso contagocce,

n. A.I.C. 023345097 (in base 10) 0Q8FY9 (in base 32);

prezzo: L. 5.650 (Suppl. ord. *G.U.* n. 182 del 4 agosto 1992).

Classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992, la specialità medicinale, nella nuova composizione, resta collocata tra i medicinali prescrivibili dal S.S.N., alle condizioni precedentemente previste.

Indicazioni terapeutiche: infezioni oftalmiche non purulente da germi sensibili alla tetraciclina quando sia utile associare l'azione antinfiammatoria del fluorometolone in particolare congiuntiviti batteriche, blefarocongiuntiviti, cheratiti (sotto stretto controllo medico) e cheratocongiuntiviti, ferite congiuntivali o corneali, forme flogistiche ed infettive del segmento anteriore dell'occhio specie post-operatorie, dacriocistiti.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 477/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «CARNITENE» (l-carnitina) - 10 flaconi monodose per uso orale g 2 (n. A.I.C. 018610079) e 5 fiale ml 5 g 2 (n. A.I.C. 018610093).

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 (Decreto ministeriale n. 183/1993 del 5 marzo 1993 pubblicato nella *G.U.* n. 62 del 16 marzo 1993).

Modifica apportata: decorrenza della prescrivibilità: il prodotto è prescrivibile dal S.S.N. con decorrenza immediata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 478/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «ALFAFERONE» (interferon alfa naturale da leucociti umani normali), nelle forme e confezioni:

1 fiala iniettabile da 1.000.000 UI/1 ml, n. A.I.C.: 026518011 (in base 10) 0T98HV (in base 32);

1 flacone collirio da 3.000.000 UI/1 ml, n. A.I.C. 026518023 (in base 10) 0T98J7 (in base 32);

1 tubo pomata/gel da 2.000.000 UI/2 g, n. A.I.C. 026518047 (in base 10) 0T98JZ (in base 32);

1 fiala iniettabile da 6.000.000 UI/1 ml, n. A.I.C. 026518050 (in base 10) 0T98K2 (in base 32);

1 fiala iniettabile da 3.000.000 UI/1 ml, n. A.I.C.: 026518062 (in base 10) 0T98KG (in base 32).

Titolare A.I.C.: Schiapparelli diagnostici ismunit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castagnetta, 7 - codice fiscale 08908380150.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio S.n.c., codice fiscale 00556960375. La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata continuano ad essere effettuati negli stabilimenti precedentemente autorizzati a nome della società Schiapparelli diagnostici ismunit S.p.a.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 479/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «FULCIN» (griseofulvina) nella forma:

20 compresse 125 mg, n. A.I.C.: 016762015 (in base 10) 0HZK4Z (in base 32);

10 compresse 500 mg, n. A.I.C.: 016762041 (in base 10) 0HZK5T (in base 32).

Titolare A.I.C.: ICI Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Isonzo, 25 - codice fiscale n. 00735390155.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico S.I.T. Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Mede (Pavia), via Cavour, 70, codice fiscale n. 01108720598.

Produttore: la società ora titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Mede (Pavia), via Cavour, 70; confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flacone di vetro è autorizzato il confezionamento in bliser.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 giugno 1993.

Decreto n. 480/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «ANTIBIOPTAL» collirio, nella confezione flacone contagocce × ml 10.

Titolare A.I.C.: Farmilia farmaceutici Milano S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50, codice fiscale n. 00730890159.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: 100 ml contengono: cloramfenicolo levogiro 0,5 g, neomicina solfato 340.000 U.I.; Veicolo: glicol polietilenico 300 5,0 g, glicol polietilenico 1540 0,5 g, glicol polietilenico 4000 0,5 g, acido borico 1,6 g, sodio borato 0,1 g, poliossietilensorbitan monoleato 0,2 g, idrossipropilmetil-cellulosa 2910 0,3 g, sodio etil mercurio tiosalicilato 0,002 g, acqua distillata q.b.;

numeri di A.I.C.: flacone contagocce × ml 10 di collirio, n. A.I.C.: 013993023 (in base 10) 0FC11Z (in base 32), prezzo: L. 3.200 (Suppl. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992, la specialità medicinale, come sopra modificata, resta prescrivibile dal S.S.N., alle condizioni precedentemente previste.

Indicazioni terapeutiche: infezioni del segmento anteriore dell'occhio, causate da germi gram-negativi e gram-positivi sensibili.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993.

I lotti della specialità medicinale, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 481/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «TISSUCOL KIT IMMUNO» - Steam Treated - (colla di fibrina umana) ml 0,5, ml 1, ml 2 e ml 5 di soluzione per l'applicazione topica.

Titolare A.I.C.: Immuno A.G. Oesterreichisches Institut fuer Haemoderivate Ges. m.b.H. di Vienna (Austria) rappresentata in Italia dalla società Immuno S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Pisa, via A. Vespucci, 199, codice fiscale n. 00126120500.

Modifiche apportate:

composizione: flacone di Tissucol: composizione invariata;

flacone contenente la soluzione di aprotinina: composizione invariata;

flacone contenente acqua per p.i.: composizione invariata;

flacone contenente soluzione di cloruro di calcio: composizione invariata;

flacone contenente trombina 4: la composizione autorizzata è ora la seguente:

per il tipo «0,5 ml» - 2 UI di trombina umana, proteine mg 25, sodio cloruro mg 5, glicina mg 1,5;

per il tipo «1 ml» - 4 UI di trombina umana, proteine mg 50, sodio cloruro mg 10, glicina mg 3;

per il tipo «2 ml» - 8 UI di trombina umana, proteine mg 100, sodio cloruro mg 20, glicina mg 6;

per il tipo «5 ml» - 20 UI di trombina umana, proteine mg 250, sodio cluroro mg 50, glicina mg 15;

flacone contenente trombina 500: la composizione autorizzata è ora la seguente:

per il tipo «0.5 ml» - 250 UI di trombina umana, proteine mg 25, sodio cloruro mg 5, glicina mg 1,5;

per il tipo «1 ml» - 500 UI di trombina umana, proteine mg 50, sodio cloruro mg 10, glicina mg 3;

per il tipo «2 ml» - 1000 UI di trombina umana, proteine mg 100, sodio cloruro mg 20, glicina mg 6;

per il tipo «5 ml» - 2500 UI di trombina umana, proteine mg 250, sodio cloruro mg 50, glicina mg 15;

numeri A.I.C.:

1) kit contenente i flaconi e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 0,5 di soluzione per uso topico; n. A.I.C.: 025243092 (in base 10) 0S2CGN (in base 32) a prezzo invariato, fatte salve nuove determinazioni da parte del CIP;

2) kit contenente i flaconi e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 1 di soluzione per uso topico; n. A.I.C.: 025243104 (in base 10) 0S2CHO (in base 32) a prezzo invariato, fatte salve nuove determinazioni da parte del CIP;

3) kit contenente i flaconi e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 2 di soluzione per uso topico; n. A.I.C.: 025243116 (in base 10) 0S2CHD (in base 32) a prezzo invariato, fatte salve nuove determinazioni da parte del CIP;

4) kit contenente i flaconi e le attrezzature per la ricostituzione e l'applicazione di ml 5 di soluzione per uso topico; n. A.I.C.: 025243128 (in base 10) 0S2CHS (in base 32) a prezzo invariato, fatte salve nuove determinazioni da parte del CIP;

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988 modificato dall'art. 12, comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le confezioni succitate, nella nuova composizione, restano collocate fra i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.; classificazione ai fini della fornitura: anche nella nuova composizione il medicinale è utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in case di cura specializzate (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993.

I lotti della specialità medicinale contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Decreto n. 482/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «ZIBREN» (acetil-L (-) carnitina HCl), nella forma e confezione: 5 flaconi di liofilizzato iniettabile uso i.m. ed e.v. + 5 fiale di solvente.

Titolare AIC: Puropharma S.r.l., con sede legale in Milano, galleria del Corso, 2 e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43, codice fiscale 03918060157.

Modifiche apportate: confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flaconi di liofilizzato è ora autorizzato il confezionamento in fiale di liofilizzato.

Composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: una fiala di liofilizzato contiene: principio attivo: levocarnitina acetil mg 500.

Eccipiente: mannitolo mg 300. Una fiala solvente contiene: acqua per prep. iniett. ml 4.

Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «ZIBREN» è accompagnata dalla specificazione «levorcarnitina acetil».

Numero di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988 modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: 5 fiale di liof. uso i.m. ed e.v. + f. di solv. × ml 4 n. A.I.C.: 025367071 (in base 10) 0S64JZ (in base 32).

Classificazione: medicinale prescrivibile dal S.S.N., con decorrenza dal 1° gennaio 1994 (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal S.S.N.

Decorrenza di efficacia del decreto 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dal numero di A.I.C. in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Provvedimento n. 267/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «GLU-PHOS» 10 fiale da 5 ml

Titolare A.I.C.: S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Biella, 8

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale viene ora prodotta dalla ditta titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via della Crosa, 26

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993

Provvedimento n. 287/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinali: «FARMOTAL» flac mg 500 - cod. 001537012; «FENTANEST» 1 flac. ml. 10 mg 5 I.M./IV - cod. 020473017.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati, 24.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993

È consentita la vendita, esclusivamente agli ospedali, cliniche e case di cura delle confezioni, già prodotte, recanti diciture non conformi al nuovo regime di fornitura.

Provvedimento n. 288/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «PENTHOTAL SODIUM» 1 flac. g 0,5 IV - codice 002347019, 1 flac. g 1 IV - codice 002347021.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a. - con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km. 52.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° luglio 1993

È consentita la vendita, esclusivamente agli ospedali, cliniche e case di cura, delle confezioni, già prodotte recanti diciture non conformi al nuovo regime di fornitura.

Provvedimento n. 289/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «PERMIXON» 30 capsule da 160 mg

Titolare A.I.C.: Smithkline beecham farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta è controllata presso la ditta R.P. Scherer nello stabilimento sito in Aprilia con effettuazione delle operazioni terminali anche presso lo stabilimento della ditta titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio sito in Baranzate di Bollate (Milano) e presso lo stabilimento della ditta Pharmagel sito in Lodi (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 290/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «VITIALGIN».

Titolare A.I.C.: Marco Viti farmaceutici S.p.a, con sede e domicilio fiscale in Mozzate (Como), via Tarantelli, 15.

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento in blister sono effettuate dalla società Pharcoterm S.r.l., nello stabilimento sito in Sesto S. Giovanni (Milano), via G. di Vittorio, 307/20.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993

Provvedimento n. 291/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «FLAMINASE» compresse da 30 mg

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 43

Modifica apportata: produttore limitatamente alla fase di comprimitura. La comprimitura è ora effettuata anche dalla Società Laboratorio Farmacologico Milanese nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993

Provvedimento n. 292/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «NEURONIL» compresse e fiale

Titolare A.I.C.: Ellem industria farmaceutica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese. 89

Modifica apportata: produzione. La produzione ed il controllo sono ora effettuati anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Trezzano sul Naviglio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993

Provvedimento n. 293/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «KEFLIN» flacone da 1 e 2 g

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze) via Gramsci 731/733

Modifiche apportate: produttore. La produzione e il controllo sono ora effettuati anche dalla Lilly France S.A. nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia).

Composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente:

flacone da 1g: principio attivo invariato;

eccipienti: bicarbonato di sodio, mg 30; annessa fiala di solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili ml 4;

flacone da 2 g principio attivo invariato;

eccipienti: bicarbonato di sodio mg 60.

Denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «Keflin Neutro»:

numeri di A.I.C.:

flacone da 1g n. A.I.C. 020951048 (in base 10) 0MZD08 (in base 32);

flacone da 2 g n. A.I.C. 020951051 (in base 10) 0MZD0C (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 294/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «PRONTOBARIO HD» polvere per sospensione.

Titolare A.I.C. - Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli 50.

Modifica apportata: confezionamento. In sostituzione dell'attuale contenitore è ora autorizzato il contenitore in polietilene e tappo a vite in polipropilene.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 295/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «DEPAMAG» compresse da 200 mg e 500 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau, Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato.

Compresse da 200 mg.

Eccipienti: idrossipropilcellulosa mg 4,5; carbossimetilcellulosa sodica mg 16; silice precipitata mg 12,8; talco mg 6; magnesio stearato mg 3; cellulosa microcristallina mg 22,2; cellulosa acetoftalato mg 10; dietile ftalato mg 3,9; dimeticone 350 mg 1,3; idrossipropilmetilcellulosa mg 2,5.

Compresse da 500 mg.

Eccipienti: idrossipropilcellulosa mg 10; carbossimetilcellulosa sodica mg 40; silice precipitata mg 32; talco mg 15; magnesio stearato mg 7,5; cellulosa microcristallina mg 55,5; cellulosa acetoftalato mg 20; dietile ftalato mg 7,8; dimeticone 350 mg 2,6; idrossipropilmetilcellulosa mg 5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 296/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «VALPAMAG» compresse da 200 e 500 mg.

Titolare A.I.C.: Midy S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi, 38.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato.

Compresse da 200 mg.

Eccipienti: idrossipropilcellulosa mg 4,5; carbossimetilcellulosa sodica mg 16, silice precipitata mg 12,8, talco mg 6, magnesio stearato mg 3; cellulosa microcristallina mg 22,2, cellulosa acetoftalato mg 10, dietile ftalato mg 3,9, dimeticone 350 mg 1,3, idrossipropilmetilcellulosa mg 2,5.

Compresse da 500 mg

Eccipienti: idrossipropilcellulosa mg 10, carbossimetilcellulosa sodica mg 40; silice precipitata mg 32, talco mg 15; magnesio stearato mg 7,5, cellulosa microcristallina mg 55,5, cellulosa acetoftalato mg 20; dietile ftalato mg 7,8, dimeticone 350 mg 2,6, idrossipropilmetilcellulosa mg 5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 297/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «ENTUREN» 400 compresse.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), Strada Statale 233, Km 20,5.

Modifica apportata: produttore.

La produzione e il controllo della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla Ciba-Geigy Sociedad Anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 298/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «PIVALOXICAM» crema.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata e la seguente. principio attivo: invariato.

Eccipienti: vaselina bianca, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbossivinilpolimero, acido cloridrico 1 N, sodio idrato gocce, acqua depurata.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 299/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «CILFERON-A» fiale iniettabili da 1.000 000 UI/ml, da 3 000 000 UI/ml e da 6 000.000 UI/ml.

Titolare A.I.C.: Cilag S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti, 23.

Modifica apportata: produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento. Le operazioni terminali di confezionamento (sperlatura delle fiale, astucciamento ed inserimento del foglietto illustrativo) sono ora effettuate dalla società Alfa Wasserman presso lo stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 300/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale «VICKS SOULAGIL» vitamina C 24 pastiglie in blister.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Ardeatina, 100.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata Vicks Gola con vitamina C,

numero di codice: 24 pastiglie: codice 028856021 (in base 10) 0VJMQP (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Provvedimento n. 301/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «BRUFEN» 30 bustine granulato 600 mg.

Titolare A.I.C.: Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti). una bustina di granulato da 600 mg contiene: principio attivo: invariato.

Eccipienti: cellulosa microcristallina, croscarmellosio sodico, acido malico, sodio saccarinato, saccarosio, povidone, sodio bicarbonato, sodio carbonato anidro, aroma arancio, sodio laurilsolfato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti),

produttore: la specialità medicinale, come sopra modificata, viene ora prodotta dalla casa madre The Boots Company PLC nello stabilimento sito in Nottingham (U.K.) - 1 Thane Road West.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 302/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinali:

«NEG GRAM» 20 compresse 500 mg;

«NEG GRAM 1000», 20 compresse 1000 mg,

«PLAQUENIL» 25 confetti;

«DANATROL»:

30 capsule 50 mg;

30 capsule 100 mg;

30 capsule 200 mg;

«KAYEXALATE» flacone g. 453,6;

«CONDOL» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Modifica apportata: produttore: la produzione e il controllo delle specialità medicinali sopra elencate sono ora effettuate anche dalla ditta estera Sanofi Winthrop Ltd, nello stabilimento sito in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle - Upon - Tyne NE3 3TT (UK);

il confezionamento è effettuato anche dalla Sanofi Winthrop S.p.a. nello stabilimento sito in via Piranesi, 38 Milano, oltre che nello stabilimento sito in via Forlanini, 23 già precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 303/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «MEMORIL» 10, 30 e 50 compresse 50 mg.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): una compressa da 50 mg contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: amido di mais mg 47, polivinilpirrolidone mg 5; talco mg 10; cellulosa microcristallina mg 10; magnesio stearato mg 3.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 304/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «ELAN RETARD», capsule.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma AG - Manheim (R.F.T.), rappresentata in Italia dalla società Schwarz Pharma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in S. Grato - Lodi (Milano) via Emilia, 99.

Modifica apportata: composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti talco mg 4,64, lattosio mg 13,42; idrossipropilcellulosa mg 1,34; etilcellulosa mg 9,20; polietilenglicole 20.000 mg 0,26. Microgranuli zuccherini pari a: saccarosio mg 18,30; amido di mais mg 6,01; amido idrolizzato mg 1,83. Componenti l'opercolo: gelatina mg 46,4570; titanio biossido (E 171) mg 1,9600; ossido di ferro rosso (E 172) mg 0,3430; ossido di ferro nero (E 172) mg 0,0830; ossido di ferro giallo (E 172) mg 0,0695; eritrosina (E 127) mg 0,0877.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 305/1993 del 13 giugno 1993

Specialità medicinale: «GLUCOMIDE», 40 capsule 2,5 mg.

Titolare A.I.C.: Lipha S.p.a., con sede in Calenzano (Firenze), via Garibaldi, 80/82.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla ditta Valpharma S.A. nello stabilimento sito in Serravalle (Repubblica di San Marino), via Ranco, 112.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 306/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «SEDOTUS VALDA», sciroppo 150 g.

Titolare A.I.C.: Valda Laboratori farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra riferita è ora prodotta e controllata anche presso Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero - Milano e controllata anche presso Sanofi Winthrop S.p.a. nello stabilimento sito in via Piranesi, 38 - Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 307/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale : «CARPANTIN Sciroppo», sciroppo 160 g.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra riferita è ora prodotta e controllata anche presso Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero - Milano e controllata anche presso Sanofi Winthrop S.p.a. nello stabilimento sito in via Piranesi, 38 - Milano.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 308/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinali : «NOPRON», sciroppo 200 g; «MUCOLITICO MAGGIONI», sciroppo 160 g.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano - Via G. Colombo, 40.

Modifica apportata: produttore: le specialità medicinali sopra elencate sono ora prodotte e controllate anche dalla ditta estera Sanofi Winthrop industrie, nello stabilimento sito in 1-3 Allée de la Neste - 31770 Colomiers (F).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 309/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «IDROCHINIDINA HOUDÉ» (idrochinidina cloridrato) - 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Lirca Synthelabo S.r.l., con sede legale in Milano, via P. Mascagni, 2.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata Idrochinidina Lirca.

numeri A.I.C.: 40 compresse n. A.I.C.: 005494024 (in base 10) 057P88 (in base 32);

indicazioni terapeutiche: diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: extrasistolia sopraventricolare. Extrasistolia ventricolare. Fibrillazione e flutter atriali. Mantenimento del ritmo sinusale dopo cardioversione farmacologica o elettrica delle tachiaritmie atriali. Profilassi delle tachiaritmie parossistiche sopraventricolari e delle tachicardie ventricolari.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° gennaio 1994.

Provvedimento n. 310/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «LOPRESOR» compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifiche apportate:

produttore: La produzione ed il controllo sono ora effettuati anche dalla società Ciba-Geigy sociedad anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna);

confezionamento: oltre al confezionamento in blister di PVC è ora autorizzato anche il confezionamento in blister di PVC/PCTFE e di PVC/PE/PVDC.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 311/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «COLCHICINA HOUDÈ» 60 granuli da mg 1.

Titolare A.I.C.: Lirca Sythelabo S.r.l., con sede legale in Milano - via P. Mascagni, 2.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata Colchicina Lirca;

numeri di codice: 1 flacone da 60 granuli codice: 009964026 (in base 10) 09J2HU (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Provvedimento n. 312/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «BRONCASPIN» sospensione adulti e pediatrica.

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 210.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

sospensione adulti: principio attivo invariato.

Eccipienti: 100 ml contengono:

guacetisal 5,0 g. Eccipienti: acido sorbico 0,1 g; metile p-idrossibenzoato 0,07 g; propile p-idrossibenzoato 0,03 g; sorbitolo 70%, 15 g; saccarosio 60 g; silicato di magnesio e alluminio colloidale 0,5 g; silice colloidale 0,5 g; carbossimetilcellulosa sodica 0,5 g; polisorbato 80, 0,02 g; sodio citrato terziario 0,1 g; sodio citrato primario 0,1 g; ammonio glicirrizinato 0,06 g; aroma lampone 0,2 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Sospensione pediatrica: principio attivo invariato.

Eccipienti: 100 ml contengono:

guacetisal 3,3 g. Eccipienti: acido sorbico 0,1 g; metile p-idrossibenzoato 0,07 g; propile p-idrossibenzoato 0,03 g; sorbitolo 70%, 15 g; saccarosio 60 g; silicato di magnesio e alluminio colloidale 0,6 g; silice colloidale 0,5 g; sodio carbossimetilcellulosa sodica 0,5 g; polisorbato 80, 0,02 g; sodio citrato terziario 0,1 g; sodio citrato primario 0,1 g; ammonio glicirrizinato 0,06 g; aroma lampone 0,2 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 313/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «ARSCOLLOID - collutorio gengivario» gengivario concentrato.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.r.l., con sede legale in Mede (Pavia), via Cavour, 70.

Modifica apportata: confezionamento: In sostituzione del confezionamento in flacone è ora autorizzato il confezionamento in flacone con aggiunta di un tappo dosatore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Provvedimento n. 314/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «USTIOL» lozione 50 g - «USTIOL» lozione 150 g - «USTIOL» pomata 15 g.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via San Quintino, 28.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata Ustiosan;

numeri di codice: lozione 50 g: codice 021247059 (in base 10) 0N8F2M (in base 32); lozione 150 g: codice 021247061 (in base 10) 0N8F2P (in base 32); lozione 15 g: codice 021247073 (in base 10) 0N8F311 (in base 32);

indicazione terapeutiche: unificazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: ustioni minori, eritemi solari, irritazioni cutanee da vari agenti chimico-fisici; lesioni cutanee quali ferite superficiali, escoriazioni, punture di insetti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Provvedimento n. 315/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «CICLAFAST» - crema.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo, 96.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato.

Eccipienti: vaselina bianca, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, carbossivinilpolimero, acido cloridrico 1 N, sodio idrato gocce, acqua depurata.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. MI267/1993 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «LORGASTATINA» - fiale e flacone multidose.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora sono estese anche a trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. MI268/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «EUNADES», flaconi.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

carcinoma polmonare non a piccole cellule;
carcinoma mammario metastatico.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI269/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «SANDOSTATINA», fiale e flacone multidose.

Titolare A.I.C.: Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Arconati, 1.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeuti-
Le indicazioni terapeutiche ora sono estese anche a trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI275/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «MAGNEVIST», 1 flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Schering AG - Berlino, rappresentata in Italia dalla Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

intensificazione del contrasto in RM a livello cerebrale e spinale;
intensificazione del contrasto in RM a livello corporeo;
valutazione in RM della funzionalità renale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI276/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «SAMILSTIN», fiale e flacone multidose.

Titolare A.I.C.: Samil S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora sono estese anche a trattamento della diarrea refrattaria severa correlata ad immunodeficienza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimento n. MI290/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinale: «SOFARGEN», crema 1%, tubo da 30 e 50 g.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Ramazzini, 5.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: profilassi e trattamento antibatterico locale delle infezioni in caso di ustioni di II e III grado; trattamento antibatterico locale di ulcere varicose e piaghe da decubito infette ed in genere di affezioni dermatologiche infette o suscettibili di superinfezioni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

Provvedimenti numeri MI322/93, MI323/93, MI324/93 del 14 giugno 1993

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
«ARIAL» «ARIAL DISK»	Dompè Farmaceutici S.p.a., via S. Martino, 12-12/A, Milano
«SEREVENT» «SEREVENT DISK»	Glaxo S.p.a., via Fleming, 2, Verona
«SALMETEDUR» «SALMETEDUR DISK»	Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l., via Sette Santi, Firenze

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: terapia sintomatica prolungata degli stati broncospastici. Non sostitutiva della terapia patogenetica e del trattamento della crisi acuta d'asma con beta-2-agonisti a rapida insorgenza d'azione.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 16 giugno 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro quattro mesi.

Nota n. 800-4/310 del 14 giugno 1993

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, ha preso atto che la Maggioni-Winthrop S.p.a., codice fiscale n. 00867200156, ha trasferito la sede legale da via G. Colombo, 40, Milano a viale Orteles, 12, Milano.

93A3457

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovo dosaggio, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 115 del 19 maggio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafa pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella parte concernente il decreto n 283/1993 del 27 aprile 1993 riguardante la specialità medicinale «FLIXOTIDE», alla pag 27, seconda colonna, ove è indicata la forma «Forte» in luogo di. «*6* erogazioni × 250 mcg», leggasi: «*60* erogazioni × 250 mcg»; nel paragrafo relativo alle confezioni ove è riportata la classificazione della confezione n. 3, in luogo di. «medicinale *non* prescrivibile dal S.S.N.», leggasi· «medicinale prescrivibile dal S S N ».

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto n 284/1993 del 27 aprile 1993 concernente la specialità medicinale «FLUTIREXONE», alla pag. 28, prima colonna, ove è indicata la forma «Forte» in luogo di «*6* erogazioni × 250 mcg», leggasi: «*60* erogazioni × 250 mcg»

Nei su menzionati decreti n. 283/1993 e n. 284/1993 nonché nel decreto n. 282/1993 riguardanti tutti specialità medicinali a base di fluticasone propionato ove è indicata la composizione delle preparazioni aerosol. il nome dell'eccipiente «*triclorodifluorometano*»leggasi «*triclorofluorometano*».

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il decreto n 348/1993 del 28 aprile 1993 concernente la specialità medicinale «SUPREFACT DEPOT», alla pag. 47, seconda colonna, ove sono riportate le notizie relative al produttore, in luogo della parola «*incapsulamento*» leggasi «*inscatolamento*».

Nello stesso decreto, alla pag. 48, prima colonna, ove è indicata la classificazione della specialità medicinale in luogo di· «Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci prescrivibili dal S.S.N.», leggasi «Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del S.S.N., il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci *non* prescrivibili dal S.S.N.».

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il provvedimento n. 231/1993 del 13 maggio 1993. concernente la specialità medicinale «VESSIFLEX», alla pag. 57, seconda colonna, in luogo della frase· «Produzione e controllo sono ora effettuati nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86», leggasi: «Produzione e controllo sono ora effettuati *anche* nello stabilimento consortile sito in Torino, corso Belgio, 86».

93A3464

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300